



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/12/2012

=====

ADDI' 05/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 584

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure a "superficie" del PSR Lazio 2007-2013, in attuazione del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., Capo III e IV, e del Regolamento (CE) n. 65/2011, Parte II, Titolo I. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008.



584 - 5 DIC. 2012 R

OGGETTO: Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure a "superficie" del PSR Lazio 2007-2013, in attuazione del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., Capo III e IV, e del Regolamento (CE) n. 65/2011, Parte II, Titolo I. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Agricoltura;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg.(CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che ha modificato e sostituito il reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC;

VISTO il Reg.(CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, che ha modificato e abrogato il reg. (CE) 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) 1782/03 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC;

VISTO il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 (PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008, concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";



584 - 5 DIC. 2012 *h*

VISTA la Decisione C(2009)10345 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea con la quale è stata approvata la revisione del PSR per il periodo 2007/2013 a seguito del processo di verifica dello stato di salute della PAC ("Health Check") e delle Azioni introdotte dal Piano di Rilancio Economico Europeo (ERP - European Recovery Plan);

VISTA la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2010 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della revisione programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione Europea e con il partenariato istituzionale si è concluso con l'adozione della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5, del 13 gennaio 2012, di presa d'atto della modifica del PSR 2007/2013 inviata in prima istanza alla Commissione UE il 18 maggio 2011 e rinotificata, a seguito delle osservazioni pervenute, il 3 agosto 2011, il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione medesima si è concluso con la nota di approvazione della Commissione Ref.Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 6 luglio 2012 concernente "Reg. (CE) n. 1698/2005 - Presa d'atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea con nota Ref. Ares (2012)485184 del 19 aprile 2012";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 724 del 17 ottobre 2008, recante "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione per le "misure a superficie" ";

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 "Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2012 e, in particolare, l'articolo 1 comma 2, che stabilisce che "sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea";

CONSIDERATO che il citato regolamento (CE) n. 65/2011, nella Parte II, Titolo I, stabilisce il quadro giuridico generale in materia di gestione e controllo per le "misure a superficie", la cui definizione è dettagliata all'art. 6 del medesimo regolamento;



584 - 5 DIC. 2012 JR

CONSIDERATO che, in base alla definizione di cui al citato art. 6 del reg. (CE) n. 65/2011, le "misure a superficie" ad oggi attivate nel PSR 2007/2013 del Lazio sono:

- 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane";
- 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)";
- 213 "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE";
- 214 "Pagamenti agroambientali", con esclusione del sostegno alla conservazione delle risorse genetiche;
- 215 "Pagamenti per il benessere degli animali";
- 221 "Imboschimento di terreni agricoli", con esclusione dei costi di impianto;
- 222 "Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli";
- 223 "Imboschimento di superfici non agricole", con esclusione dei costi di impianto;
- 224 "Indennità Natura 2000";

VISTO l'Atto di organizzazione A4372 del 21 aprile 2011, avente per oggetto "Regolamento (CE) n° 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Modifica ed integrazione dell'Atto di organizzazione N° C0608 del 30 marzo 2009 concernente "Conferimento dell'incarico di Responsabile Unico di Misura" ";

VISTI i Bandi Pubblici con cui sono state attivate le citate misure "a superficie" del PSR Lazio 2007-2013 e sono state stabilite le disposizioni per la raccolta e l'istruttoria delle relative domande di aiuto/pagamento a valere sui fondi del PSR medesimo;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 65/2011 disciplina, agli articoli 16 e 17, le riduzioni e le esclusioni per i casi di difformità connessi alle superfici ed agli animali;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 18 del Reg. (CE) n. 65/2011, già art. 18 del reg. (CE) 1975/2006, disciplina le riduzioni e le esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati;

CONSIDERATO che il citato DM 22 dicembre 2009 ha sostituito e abrogato:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 2006, n.12541, recante la disciplina del regime di condizionalità della PAC, così come modificato ed integrato dal DM 18 ottobre 2007;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 marzo 2008, n.1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

CONSIDERATO che il citato DM 22 dicembre 2009 detta, tra l'altro, la disciplina attuativa ed integrativa di quella già prevista dai Reg. (CE) nn. 73/2009 e 1122/2009 per la condizionalità e dai Reg. (CE) nn. 1698/2005 e 65/2011 per quanto attiene agli impegni specifici previsti per i beneficiari delle misure dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 51 del Reg. (CE) 1698/2005 per le citate misure a superficie contemplate nell'Asse 2 del medesimo regolamento, alle violazioni di impegni non



584 - 5 DIC. 2012 R

pertinenti di condizionalità si applicano le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC;

CONSIDERATO che, in materia di requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato DM 22 dicembre 2009;

VISTE le disposizioni specifiche per il rispetto degli impegni dello sviluppo rurale di cui al Capo III del citato DM 22 dicembre 2009 e in particolare le disposizioni per le misure a "superficie" dettate agli artt. 14 e ss. del decreto medesimo;

CONSIDERATO che, in applicazione a quanto disposto all'art. 23 del DM 22 dicembre 2009, le Regioni e Province Autonome, ove non abbiano già adempiuto al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19 e degli allegati 5 e 7 del predetto DM;

ATTESO che la Regione Lazio ha già provveduto a disciplinare, con la citata DGR 724/2008, i criteri per le riduzioni ed esclusioni da applicarsi nei casi di mancato rispetto degli impegni dello sviluppo rurale, in particolare quelli previsti per le misure a "superficie" del PSR Lazio 2007-2013;

VISTO l'allegato A alla DGR 724/2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" relativamente alle misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 come definite all'art.6 del Regolamento (CE) n. 1975/06 - MISURE A SUPERFICIE";

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione dei Bandi Pubblici per l'accesso alla misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" del PSR di cui alla DGR 184 del 6 maggio 2011 e alla Determinazione n. A5505 del 26 maggio 2011, per l'annualità 2011, e alla DGR 227 del 25 maggio 2012, per l'annualità 2012, si è reso necessario integrare il predetto Allegato A alla DGR 724/2008 con i criteri per le riduzioni ed esclusioni da applicarsi al mancato rispetto degli impegni relativi alla misura 215;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dell'applicazione dei Bandi Pubblici relativi alle misure 211, 212 e 214 del PSR Lazio 2007-2013 si è reso necessario, anche sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, apportare modifiche e integrazioni al predetto Allegato A della DGR 724/2008;

VISTO il documento "Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, modificato dal DM 13 maggio 2011 e dal DM 22 dicembre 2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Misure a superficie. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il documento "Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, modificato dal DM 13 maggio 2011 e dal DM 22 dicembre 2011, relativo alla



“disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – Misure a superficie. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008”, di seguito citato semplicemente come “documento allegato”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che è stato predisposto dal Responsabile Unico delle Misure 211, 212, 214 e 215 del PSR Lazio 2007-2013, come individuato ai sensi del citato Atto di organizzazione A4372 del 21 aprile 2011;

RITENUTO di stabilire che le disposizioni previste dal documento allegato relativamente alla misura 215 del PSR Lazio 2007-2013 si applicano alle verifiche istruttorie e ai controlli relativi a tutte le domande di aiuto/pagamento (domande iniziali e domande relative alle annualità successive) a valere sulla misura medesima del PSR;

RITENUTO, altresì, di stabilire che le disposizioni previste dal documento allegato relativamente alle misure 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 224 si applicano alle verifiche istruttorie e ai controlli relativi alle domande di aiuto/pagamento (domande iniziali e domande relative alle annualità successive, nel caso di misure pluriennali) a valere sulle medesime misure del PSR effettuati in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, mentre per le verifiche istruttorie e i controlli eseguiti anteriormente a detta data continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al citato allegato A alla DGR 724/2008;

RITENUTO di prevedere che, in base all'articolo 26 del DM 22 dicembre 2009, alle violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1998, n.159, recante norme di attuazione del Reg (CEE) n. 2078/92, al decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n.494, recante norme di attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92; ed al decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 6306, e le relative norme regionali di attuazione di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 913/2004;

RITENUTO, inoltre, di prevedere che ai sensi dell'articolo 51 del Reg. (CE) 1698/2005 per le citate misure a superficie contemplate nell'Asse 2 del medesimo regolamento, alle violazioni di impegni non pertinenti di condizionalità si applicano le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC e, altresì, che, in materia di requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato DM 22 dicembre 2009;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse:

1. di approvare il documento “Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, modificato dal DM 13 maggio 2011 e dal DM 22 dicembre 2011, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – Misure a superficie. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008”, di seguito citato semplicemente come “documento allegato”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che è stato predisposto dal Responsabile Unico delle Misure 211, 212, 214 e 215 del PSR Lazio 2007-2013, come individuato ai sensi del citato Atto di organizzazione A4372 del 21 aprile 2011;



584

5 DIC. 2012 R

2. di stabilire che le disposizioni previste dal documento allegato relativamente alla misura 215 del PSR Lazio 2007-2013 si applicano alle verifiche istruttorie e ai controlli relativi a tutte le domande di aiuto/pagamento (domande iniziali e domande relative alle annualità successive) a valere sulla misura medesima del PSR;
3. di stabilire, altresì, che le disposizioni previste dal documento allegato relativamente alle misure 211, 212, 213, 214, 221, 222, 223, 224 si applicano alle verifiche istruttorie e ai controlli relativi alle domande di aiuto/pagamento (domande iniziali e domande relative alle annualità successive, nel caso di misure pluriennali) a valere sulle medesime misure del PSR effettuati in data successiva alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, mentre per le verifiche istruttorie e i controlli eseguiti anteriormente a detta data continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al citato allegato A alla DGR 724/2008;
4. di prevedere che, in base all'articolo 26 del DM 22 dicembre 2009, alle violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboscamento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1998, n.159, recante norme di attuazione del Reg (CEE) n. 2078/92, al decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n.494, recante norme di attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92, ed al decreto ministeriale 4 dicembre 2002, n. 6306, e le relative norme regionali di attuazione di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 913/2004;
5. di prevedere, inoltre, che ai sensi dell'articolo 51 del Reg. (CE) 1698/2005 per le citate misure a superficie contemplate nell'Asse 2 del medesimo regolamento, alle violazioni di impegni non pertinenti di condizionalità si applicano le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC e, altresì, che, in materia di requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato DM 22 dicembre 2009;

Il presente Atto è inviato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità ai sensi del citato Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, "Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali"; la pubblicazione dell'Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è subordinata all'esito positivo del controllo.

In caso di esito positivo del controllo di cui sopra, il presente Atto sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino Ufficiale regionale, anche nel sito internet www.agricoltura.regione.lazio.it e il relativo allegato sarà consultabile presso la competente struttura.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
 IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 DIC. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 584 P
- 5 DIC. 2012
DEL



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE
E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
IN ATTUAZIONE DEL REG. (CE) N. 1698/05**

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, modificato dal DM 13 maggio 2011 e dal DM 22 dicembre 2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Misure a superficie. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008.



**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Roberto Ottaviani**

Indice

1	Premessa	4
1.1	Normativa di riferimento.....	4
1.2	Ambito di applicazione	4
1.3	Definizioni inerenti gli obblighi e gli impegni a carico dei beneficiari.....	5
2	Modalità di applicazione.....	7
2.1	Individuazione degli impegni.....	7
2.2	Elaborazione degli indici di verifica.....	7
3	Modalità di calcolo delle riduzioni graduali per mancato rispetto degli impegni	8
4	Norme di rinvio e clausola di revisione.....	9
5	Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure a superficie, animali o simili.....	10
6	Legenda.....	12
7	Misura 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane" e	
Misura	212 "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" ...	13
7.1	Elenco degli impegni	13
7.2	Indici di verifica (codice 1)	14
8	Misura 213 "Indennità Natura 2000"	17
8.1	Elenco degli impegni	17
8.2	Indici di verifica (codice 1).....	19
9	Misura 214 "Pagamenti agroambientali".....	21
9.1	Elenco degli impegni comuni a tutte le azioni della misura 214.....	21
9.2	Indici di verifica (codice 1)	22
10	Misura 214 - Azione 214.1 "Agricoltura integrata"	25
10.1	Elenco degli impegni.....	25
10.2	Indici di verifica (codice 1).....	27
10.3	Indici di verifica (codice 2).....	30
11	Misura 214 - Azione 214.2 "Agricoltura Biologica".....	33
11.1	Elenco degli impegni.....	33
11.2	Indici di verifica (codice 1).....	35
11.3	Indici di verifica (codice 2).....	37
11.4	Indici di verifica (codice 3).....	39
12	Misura 214 - Azione 214.3 "Gestione del Suolo".....	42
12.1	Elenco degli impegni.....	42
12.2	Indici di verifica (codice 1).....	44
12.3	Indici di verifica (codice 2).....	46
12.4	Indici di verifica (codice 3).....	48
12.5	Indici di verifica (codice 4).....	50
13	Misura 214 - Azione 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli" ...	52
13.1	Elenco degli impegni.....	52
13.2	Indici di verifica (codice 1).....	53
13.3	Indici di verifica (codice 2).....	55
14	Misura 214 - Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale" 58	
14.1	Elenco degli impegni.....	58
14.2	Indici di verifica (codice 1).....	60
14.3	Indici di verifica (codice 2).....	62
15	Misura 214 - Azione 214.6 "Coltivazioni a perdere".....	65
15.1	Elenco degli impegni.....	65
15.2	Indici di verifica (codice 1).....	66



15.3	Indici di verifica (codice 2).....	68
15.4	Indici di verifica (codice 3).....	70
15.5	Indici di verifica (codice 4).....	71
16	Misura 214 - Azione 214.8.a Tutela della biodiversità agraria animale.....	74
16.1	Elenco degli impegni.....	74
17	Misura 214 - Azione 214.9.a Tutela della biodiversità agraria vegetale.....	75
17.1	Elenco degli impegni.....	75
17.2	Indici di verifica (codice 1).....	76
17.3	Indici di verifica (codice 2).....	78
18	Misura 214 - Azione 214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica".....	80
18.1	Elenco degli impegni.....	80
18.2	Indici di verifica (codice 1).....	84
18.3	Indici di verifica (codice 2).....	86
18.4	Indici di verifica (codice 3).....	87
18.5	Indici di verifica (codice 4).....	89
19	Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali".....	92
19.1	Elenco degli impegni.....	92
19.2	Indici di verifica (codice 1).....	94
20	Misura 221 - Primo imboscamento dei terreni agricoli.....	96
20.1	Elenco degli impegni.....	98
20.2	Descrizione degli impegni e dei criteri di riduzione.....	100
21	Misura 224 "Indennità Natura 2000".....	107
21.1	Elenco degli impegni.....	107
21.2	Indici di verifica (codice 1).....	108
21.3	Indici di verifica (codice 2).....	110



A. G. I. N. O.

1 Premessa

1.1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento del presente documento è di seguito elencata:

- Regolamento CE n. 1782/03 relativo ai regimi di sostegno diretto della PAC;
- Regolamento CE n. 73/2009, che abroga il reg. CE n. 1782/03;
- Regolamento CE n. 1698/05 e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento CE n. 1974/06 e ss.mm.ii., di attuazione del reg. (CE) n. 1698/05;
- Regolamento CE n. 796/04, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo;
- Regolamento CE n. 1122/2009, che ha modificato e sostituito il reg. (CE) n. 796/04;
- Regolamento CE n. 1975/06, relativo alle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento CE n. 65/2011, che ha modificato e sostituito il reg. (CE) n. 1975/06;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 21 dicembre 2006, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005", e ss.mm.i.;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2008, n. 1205 (di seguito DM 20 marzo 2008), "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.i.;
- DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., che ha sostituito e abrogato il DM 21 dicembre 2006 e il DM 20 marzo 2008;
- Deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 724/2008, recante disposizioni di attuazione in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure a "superficie" del PSR Lazio 2007-2013;

REGIONE LAZIO
REG. 1/2

Allorché nel seguito del testo, si fa riferimento alla normativa in questione e a tutte le altre norme pertinenti, detti riferimenti vanno sempre intesi alla versione più aggiornata della norma vigente.

1.2 Ambito di applicazione

Il presente atto stabilisce le disposizioni attuative, a livello regionale, delle riduzioni ed esclusioni previste a norma dell'articolo 18 del regolamento CE 65/2011 e del DM 22 dicembre 2009.

Esso si applica ai casi di infrazione degli impegni di alcune misure contemplate negli assi 2 e 4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 65/2011, ed elencate a seguire:

- 211 - "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane";
- 212 - "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)";
- 213 - "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE";



- 214 - "Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione delle risorse genetiche);
- 215 - "Pagamenti per il benessere degli animali"
- 221 - "Imboschimento di terreni agricoli", con esclusione dei costi di impianto;
- 224 - "Indennità Natura 2000".

Si sottolinea che, nei casi di infrazione di una o più misure componenti di un'operazione integrata, si applicano, a norma dell'articolo 21 del DM 22 dicembre 2009, i criteri di riduzione ed esclusione previsti per le singole misure che costituiscono l'operazione integrata stessa.

1.3 Definizioni inerenti gli obblighi e gli impegni a carico dei beneficiari

A norma dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1698/05, l'agricoltore che aderisce alle misure citate, si impegna a rispettare, su tutte le superfici agricole in suo possesso, i seguenti impegni:

1. Impegni di condizionalità;
2. Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (solo per la misura 214);
3. Impegni derivanti dall'adesione ad una o più delle citate misure del PSR.

1. Impegni di condizionalità

L'accertamento dell'inosservanza degli impegni di condizionalità determina riduzioni ai sensi degli articoli 19-21 del Reg. 65/2011 e a norma del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.; i relativi criteri di riduzione sono stabiliti con disposizioni di AGEA Coordinamento e successivi atti emanati dall'Organismo pagatore.

Si sottolinea che l'inosservanza degli impegni di condizionalità ha rilevanza anche per i regimi degli aiuti diretti della PAC e determina riduzioni ed esclusioni a carico di tali regimi di aiuto.

Per la consultazione degli Atti, delle Norme e degli Standard di condizionalità vigenti, così come applicate nel territorio della Regione Lazio, si rimanda alla DGR n. 159/2010 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata con DGR 63/2012 del 24 febbraio 2012.

Si fa presente che, in relazione alla misura 214 *Pagamenti agroambientali* del PSR del Lazio, gli impegni di condizionalità possono essere distinti in:

- a) **Impegni pertinenti** (cfr. articolo 2 del DM 22 dicembre 2009): impegni di condizionalità chiaramente ricollegabili al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario della misura del PSR; la loro inosservanza determina effetti particolarmente severi: l'accertamento della violazione, nella stessa annualità, di un impegno pertinente e di un impegno della misura può determinare, a norma dell'articolo 15 del DM 22 dicembre 2009, l'esclusione dal pagamento della misura in questione, relativamente all'annualità in cui si è verificata la doppia infrazione;
- b) **Impegni non pertinenti**: anche se essi non sono direttamente ricollegabili al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario della misura del PSR, la loro osservanza è comunque un obbligo, ai sensi del regolamento CE n. 1698/05, articoli 50bis e 51, e l'accertamento di eventuali infrazioni determina riduzioni ai sensi degli articoli 19-21 del reg. 65/2011.

2. Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari

Per gli agricoltori che beneficiano dei Pagamenti Agroambientali (Misura 214 del PSR), vige anche l'obbligo, a norma dell'articolo 39 (3) del Reg. CE 1698/05, di rispettare i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, attinenti ai campi di condizionalità «ambiente» e al campo «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» in base a quanto disposto all'art. 19,



par. 3 del reg. (CE) n. 65/2011, e previsti all'art. 13 e nell'allegato 8 al DM 22 dicembre 2009. Tali requisiti sono altresì riportati nel PSR Lazio 2007-2013, paragrafo 5.3.2, sezione "Informazioni comuni ad alcune misure ai fini dell'articolo 39 paragrafo 3 del regolamento".

3. Impegni derivanti dall'adesione ad una o più delle citate misure del PSR

Sono previsti nell'Avviso Pubblico della misura/azione per la quale l'agricoltore presenta domanda di aiuto/pagamento.

Si definiscono **impegni essenziali** quegli impegni la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno medesimo; in tali casi si prevede, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 comma 3 e dell'art. 23, comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009, la decadenza totale dal contributo per la misura/azione di cui trattasi, con il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Qualora siano accertate eventuali inadempienze ad uno o più "impegni non essenziali", si applicano le riduzioni e le esclusioni previste nel presente provvedimento, per le quali si rimanda agli appositi indici di verifica predisposti nell'ambito di ciascuna misura/azione.

Per ciascun impegno soggetto a riduzione graduale, è prevista una determinata griglia di indici di verifica, contrassegnata da un numero riportato nell'ultima colonna della tabella *Elenco degli impegni*, che elenca tutti gli impegni della relativa misura/azione. Nel successivo capitolo 3, sono riportate le modalità per il calcolo delle riduzioni graduali.





2 Modalità di applicazione

Sono stabilite, per le tipologie di azioni previste nell'ambito delle misure citate nel paragrafo 1.2 *Ambito di applicazione*, le seguenti modalità di individuazione degli impegni e di elaborazione degli indici di verifica.

2.1 Individuazione degli impegni

Si compone delle seguenti fasi:

- a) Estrapolazione dei singoli impegni dalla scheda di misura del PSR, o dal relativo Avviso Pubblico, ed individuazione del loro livello di attribuzione (alla misura, ovvero all'azione, al gruppo di coltura o alla singola coltura);
- b) Determinazione della tipologia di controllo da applicare: controllo amministrativo, da prevedersi sul 100% delle domande; oppure controllo *in loco*, da prevedersi su un campione pari ad almeno il 5% delle domande, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- c) Individuazione della modalità di rilevazione dell'inadempienza (ossia attraverso elementi documentali o evidenze concrete riscontrate sugli elementi della struttura aziendale);
- d) Individuazione della tipologia di penalità da applicare a ciascun impegno, con la relativa base giuridica; a tal riguardo, si sottolinea che la **casistica delle penalità applicabili per il mancato rispetto degli impegni, con la relativa base giuridica, è riportata nel successivo capitolo 5 "Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure a superficie, animali o simili"**;
- e) Correlazione con gli impegni pertinenti di *baseline* (atti e norme di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché eventuali ulteriori requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale e/o regionale vigente).



2.2 Elaborazione degli indici di verifica

Per gli impegni soggetti a riduzioni graduali, sono previste le seguenti fasi:

- f) Determinazione del parametro di valutazione di ciascun indicatore (rispettivamente di Entità, Gravità e Durata), da intendersi come variabile utilizzata per quantificare l'inadempienza eventualmente riscontrata;
- g) Determinazione degli estremi delle classi di violazione Bassa, Media, Alta previste per ciascun indicatore; ciò risulta essenziale al fine di determinare una riduzione equa e proporzionale all'infrazione riscontrata;
- h) Calcolo della riduzione: a norma dell'articolo 14 e dell'allegato 5 del DM 22 dicembre 2009, è prevista, nel caso di riduzione graduale, una percentuale di riduzione pari al 5%, al 25%, o al 50% dell'importo erogabile in una data annualità; detto calcolo segue la procedura illustrata nel successivo capitolo.

3 Modalità di calcolo delle riduzioni graduali per mancato rispetto degli impegni

Nella tabella che riporta la lista degli impegni di ciascuna misura/azione, risulta individuato, per ciascun impegno, il relativo livello di attribuzione (alla misura, all'operazione, al gruppo di coltura o, infine, alla coltura), al fine di identificare l'importo su cui dovrà essere applicata la percentuale di riduzione. Nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura: ciò implica che, nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre, nel caso di infrazione dell'impegno BB, sarà ridotto soltanto l'importo corrispondente al gruppo di coltura.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura
<i>Impegno AA:</i>	X			
<i>Impegno BB</i>			X	

Quindi, per ogni impegno, si accerta se vi siano infrazioni e, in tal caso, si determina il corrispondente livello di violazione (basso = 1; medio =3; alto =5) alla luce di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata), secondo la seguente matrice:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>			
<i>Medio (3)</i>			
<i>Alto (5)</i>			

Una volta quantificati i tre indicatori, si calcola la media aritmetica per ottenere un punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al primo decimale per difetto (qualora la seconda cifra dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la seconda cifra dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>	1	1	
<i>Medio (3)</i>			
<i>Alto (5)</i>			5

si procede alla somma dei tre valori $(1+1+5) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3 per difetto).

La media ottenuta (identificata dalla lettera *x*) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione corrispondente:



Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonta al 5% (il valore 2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo del premio associato al Gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.

Si sottolinea che, ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009, sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni per le quali gravità, entità e durata siano quantificate tutte al livello alto (entità=5 e gravità=5 e durata=5).

4 Norme di rinvio e clausola di revisione

Nei casi di violazione di impegni relativi alle misure dei documenti di programmazione emanati in attuazione dei regolamenti CE n. 1257/99, n. 2078/92 e n. 2080/92, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 *Norme di rinvio* del DM 22 dicembre 2009.

Analogamente, qualora in futuro sia posta in essere la revisione dei requisiti e delle norme di condizionalità c/o dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, nonché di altri eventuali requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale e/o regionale vigente, al fine di adeguare detti requisiti/norme a nuovi standard più cogenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 46 del reg. CE n. 1974/06.





5 Quadro sinottico delle riduzioni ed esclusioni in misure a superficie, animali o simili.

In caso di rilevazione di diverse tipologie di riduzioni, occorre fare riferimento alle disposizioni previste ai sensi dell'articolo 22 "Ordine di applicazione delle riduzioni" del regolamento (CE) 65/2011, per il cumulo delle medesime.

Si riporta a seguire il quadro sinottico delle diverse tipologie di riduzioni ed esclusioni applicabili alle misure a superficie, animali o simili.

Base giuridica	Fattispecie di violazione	Riduzioni ed esclusioni
I. Articolo 23 del Reg. (CE) 1122/2009		
Presentazione tardiva della domanda	Presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine previsto	Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 75 del reg. 1122/09, è prevista una riduzione dell'1% dell'importo ammesso per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile
II. Articolo 18 del Reg. (CE) 65/2011		
Misure connesse alla superficie	Superficie dichiarata nell'ambito di una misura superiore alla superficie determinata	SI RIMANDA ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
III. Articolo 17 del Reg. (CE) 65/2011		
Misure connesse agli animali Per animali diversi da bovini e ovicaprini si rinvia all'articolo 17 del DM 22 dicembre 2009 e ss. succell.	Numero di animali dichiarati nell'ambito di una misura superiore al numero di animali determinati.	SI RIMANDA ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
IV. Articolo 18 del Reg. (CE) 65/2011 e disposizioni nazionali/regionali attuative:		
DM 22 dicembre 2009 Articolo 14 commi 1, 2 e 3 Riduzioni graduati	Accertamento di una infrazione di una o più violazioni di gravità, entità e durata di livello basso, medio, o alto	La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% (salvo cumulo) a carico degli importi corrispondenti (coltura, gruppo di colture, operazione di misura).
DM 22 dicembre 2009 Articolo 14, comma 4 Esclusione annuale	Accertamento per una determinata misura di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo riscontrate nel corso dello stesso anno civile; Ulteriori casi di violazioni di impegni previsti dai documenti di programmazione e dalle relative disposizioni attuative, ivi comprese quelle definite nel presente Atto.	Esclusione nella corrispondente annualità dal pagamento o dalla domanda ammessa per la Misura/Azione a cui si riferiscono gli impegni violati, fatto salvo il cumulo delle riduzioni/ esclusioni derivanti dall'applicazione dell'art. 18 del DM. Ammonizione del beneficiario, preliminare all'applicazione dell'art. 16, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno
DM 22 dicembre 2009 Articolo 15 Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità	Accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni sia di uno o più impegni della misura, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità	Esclusione nella corrispondente annualità dal pagamento o dalla domanda ammessa per la Misura/Azione a cui si riferiscono gli impegni violati, fatto salvo il cumulo delle riduzioni/ esclusioni derivanti dall'applicazione dell'art. 18 del DM. Ammonizione del beneficiario, preliminare all'applicazione dell'art. 16, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno
DM 22 dicembre 2009 Articolo 18, comma 1 Violazioni commesse deliberatamente	La ripetizione nel corso del periodo di impegno della violazione che abbia già comportato l'esclusione costituisce violazione commessa deliberatamente; Ulteriori casi di violazioni commesse deliberatamente così come previste a norma dell'articolo 18 comma 9 e art. 29, comma 1.	Esclusione dal pagamento della misura in questione nell'annualità a cui si riferisce l'infrazione e in quella successiva.





	quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009.	
DM 22 dicembre 2009 Articolo 16, comma 2 Ripetizione di violazioni commesse deliberatamente Violazione di impegni essenziali	<ul style="list-style-type: none"> Ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente Ulteriori casi di violazioni di impegni, che pregiudicano i presupposti della misura, come prevista a norma dell'articolo 16 comma 3 e art. 23, comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009 	<p>Decadenza totale e recupero degli importi già erogati.</p> <p>Inoltre, nel caso di ripetizione di una violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.</p> <p>In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione non può essere inferiore al due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione.</p>
DM 22 dicembre 2009 Articolo 18 Recupero di importi erogati in annualità pregresse per misure pluriennali	<ul style="list-style-type: none"> Qualora si accerti che l'infrazione riscontrata in occasione del controllo (o altre infrazioni) è stata commessa anche in una o più annualità pregresse. 	<p>Riduzioni/esclusioni applicate alle annualità pregresse attraverso il recupero parziale/totale degli importi erogati nelle rispettive annualità.</p>
V. Articoli 19-21 del Reg. (CE) 85/2011 e disposizioni nazionali/ regionali attuative		
Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti	Accertamento di inadempienze a carico degli impegni e requisiti di condizionalità, ivi inclusi i requisiti minimi in materia di fitofarmaci e fertilizzanti, laddove previsti.	<p>Riduzione dell'importo complessivo del sostegno di cui all'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e articolo 36 lettera b), punti iv) e v) del reg. 1698/05</p> <p>DM 22 dicembre 2009, articoli 3-13</p>
VI. Articoli 46 e 47 del Reg. (CE) 1974/06		
Circostanze eccezionali	Impedimento a continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto l'azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario, o per causa di forza maggiore.	<p>Esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR (annualità) mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.</p> <p>Nessuna riduzione e nessun recupero degli importi erogati nelle annualità pregresse.</p>
VII. Articolo 48 del Reg. (CE) 1974/06		
Clausola di revisione	Revisione degli impegni di condizionalità durante il periodo di impegno pluriennale delle misure di cui agli articoli 39, 40 e 47 del reg. (CE) 1698/05 e scelta di non adeguamento da parte del beneficiario.	<p>Esclusione dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale.</p> <p>Nessuna riduzione e nessun recupero degli importi erogati nelle annualità pregresse.</p>





6 Legenda

BCAA: Norme e standard per il mantenimento delle *Buone condizioni agronomiche e ambientali*, a norma del regolamento CE n. 73/2009, articoli 4 e 6 e allegato III, come dettagliate a livello nazionale nell'allegato 2 al DM 22 dicembre 2009. Nella Regione Lazio, vigono le disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159/2010 e ss.mm.ii., Allegato B, come da ultimo modificata con DGR 63/2012 del 24 febbraio 2012.

CGO: Direttive e regolamenti comunitari che costituiscono *Criteri di gestione obbligatori* a norma del regolamento CE n. 73/2009, articoli 4-5 e allegato II, come dettagliate a livello nazionale nell'allegato 1 al DM 22 dicembre 2009. Nella Regione Lazio, vigono le disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159/2010 e ss.mm.ii., Allegato A, come da ultimo modificata con DGR 63/2012 del 24 febbraio 2012.

PUA: Piano di utilizzazione agronomica, come definito all'articolo 19 del decreto interministeriale "effluenti" del 7 aprile 2006 e successivi provvedimenti attuativi;

SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 796/2004 come modificato e sostituito con reg. (CE). n. 1122/2009;

SOI: con tale acronimo si intende la superficie oggetto d'impegno; essa potrà essere riferita all'intera misura per la quale viene presentata domanda di aiuto/pagamento, ovvero circoscritta alla singola azione, al singolo gruppo di coltura o alla singola coltura a cui un dato impegno si riferisce;

UBAOI: con tale acronimo si intendono le LBA oggetto d'impegno;



Tipologia di controllo:

- **Amministrativo:** a norma dell'articolo 11 del reg. CE 65/2011, "Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi". Essi "comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati del SIGC". Oltre che avvalersi dei dati del sistema integrato di gestione e controllo, tali controlli si avvarranno di tutti gli elementi documentali allegati alla domanda di aiuto/ di pagamento.
- **In loco:** a norma dell'articolo 12 del reg. CE 65/2011, tali controlli riguardano un campione pari ad "almeno il 5 % dei beneficiari". A norma dell'articolo 14 del reg. cit., si sottolinea che "i controlli in loco (...omissis...) riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita". Tali controlli prevedono tutte le verifiche che è possibile effettuare in azienda, sia su elementi documentali, sia su elementi concreti (controllo "speditivo"), volte ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal richiedente.

Tipologia di penalità: decadenza totale (D); esclusione annuale (E); riduzione graduale (G). Per l'applicazione delle penalità ai singoli impegni, occorre fare riferimento alla tabella *Elenco degli impegni della relativa misura/azione*.

ZVN: zone vulnerabili ai nitrati provenienti da fonti agricole, come delimitate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, con DGR n. 767/2004; nell'ambito di dette zone, si applicano le disposizioni previste dal Programma di azione approvato con Regolamento regionale del 23 novembre 2007, n. 14 e pubblicato nel BUR del 10 dicembre 2007, n. 34, s.o. n. 6;



7 Misura 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane" e Misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane".

7.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 1 - Impegni delle misure 211 e 212

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all' allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari al almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Impegni pertinenti di coadizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Obbligo della comunicazione delle variazioni colturali e di UBA*	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 289 del 18 aprile 2008, art. 7	X				Controllo in loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Obbligo di comunicazione del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda (es. transumanza)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 289 del 18 aprile 2008, art. 7	X				Controllo in loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1



Superficie (SAU) minima aziendale assoggettata all'impegno pari 2 ha (ridotta a 1,5 ha per la misura 212)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 289 del 18 aprile 2008, art. 3	X				Controllo in loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Mantenimento dell'attività agricola per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal pagamento dell'indennità	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 289 del 18 aprile 2008, art. 3	X				Controllo in loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	

*: qualora le comunicazioni siano contenute nella domanda di aiuto/pagamento la data da prendere come riferimento della comunicazione è quella relativa al rilascio informatico

7.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento, si verificano delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto a comunicarle entro 30 giorni all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;
- nel caso di momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, il beneficiario è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in fase di controllo in loco, su elementi concreti e/o di natura documentale.

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie oggetto di impegno su cui si sono rilevate inadempienze, relative alla mancata comunicazione di variazioni colturali, rispetto al totale della SOI;
- percentuale di UBA su cui si sono rilevate inadempienze, relative alla mancata comunicazione di spostamenti temporanei dei capi, rispetto al totale delle UBA aziendali.



<i>Indicatore</i>	Entità
Classe di violazione*	
Bassa	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di SAU soggetta a variazioni e/o a un numero di UBA spostati temporaneamente inferiore al 20 %
Media	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di SAU soggetta a variazioni e/o a un numero di UBA spostati temporaneamente compresa tra il 20 % e il 30 %
Alta	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di SAU soggetta a variazioni e/o a un numero di UBA spostati temporaneamente superiore al 30 %

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.



Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di inadempienze riscontrate.

Parametri di valutazione:

- assenza di comunicazione in relazione alle variazioni colturali;
- assenza di comunicazione in relazione ai capi momentaneamente spostati.

<i>Indicatore</i>	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	
Media	Mancata comunicazione relativa ad uno solo dei due impegni
Alta	Mancata comunicazione relativa ad entrambi gli impegni

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

DETT

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Trasmissione della documentazione all'ASPA competente dopo 30 giorni dall'avvenuta variazione e/o dallo spostamento dei capi, ma entro e non oltre il secondo mese successivo all'evento stesso
Media	Trasmissione della documentazione all' ASPA competente nel terzo mese successivo all'avvenuta variazione e/o allo spostamento dei capi
Alta	Trasmissione della documentazione all' ASPA competente nel quarto mese successivo all'avvenuta variazione e/o allo spostamento dei capi *



*Qualora il ritardo nella comunicazione sia superiore a 4 mesi dall'avvenuta variazione colturale, o dallo spostamento temporaneo dei capi, l'infrazione è considerata alla stregua di violazioni commesse deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.



8 Misura 213 "Indennità Natura 2000"

8.1 Elenco degli impegni

N.B.:

- eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.


Tabella 2 - Elenco degli impegni della misura 213

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari al almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (ds+)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni percentuali di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Opzione	Gruppo di coltura	Coltura					
Superficie (SAU) minima aziendale destinata all'impegno ≥ 1,5 ha e presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino) avente una consistenza minima di 3 UBA.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso pubblico Mis. 213 - Art. 3	X				Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	-
Rispetto di un carico di bestiame compreso nell'intervallo 0,5 e 2 UBA/ha di superficie ammissibile a pagamento	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso pubblico Mis. 213 - Art. 3	X				Amministrativo e in loco (ds)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 79/409/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto A1) e dir. 92/43/CEE (CGO - Atto A5); DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 4.1	-

10
D
V/E

Mantenimento dell'attività agricola per un periodo di almeno 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso pubblico Mis. 213 - Art. 5 Par. 5.1	X			Amministrativo e in loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Obbligo della realizzazione nelle zone agricole di recinzioni permanenti utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangiventi, boschetti, muretti a secco	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso pubblico Mis. 213 - Art. 3	X			In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 79/409/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto A1) e dir. 92/43/CEE (CGO - Atto A5);	
Divieto di eliminazione degli elementi naturali dell'agroecosistema (siepi, filari, pianture, muretti a secco, stagni, macere, fossi, etc.)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso pubblico Mis. 213 - Art. 3	X			In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 79/409/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto A1) e dir. 92/43/CEE (CGO - Atto A5); DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 4.4	
Divieto di utilizzo sul campo dei rodenticidi nome di seguito elencati: anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); fosforo di zinco	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso pubblico Mis. 213 - Art. 3	X			In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 79/409/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto A1) e dir. 92/43/CEE (CGO - Atto A5);	
Divieto della pratica dello spietramento nei pascoli e prati permanenti	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 292 del 18/04/2008 - Avviso	X			In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 79/409/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto A1) e dir. 92/43/CEE (CGO - Atto A5);	1





	pubblica Mis. 213 - Art. 3									
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- divieto della pratica dello spietramento nei pascoli e prati permanenti

Modalità di rilevazione: controlli effettuati in azienda su elementi concreti quali le superfici.

D) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie a pascolo permanente e a prato permanente inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI per quanto riguarda la realizzazione dello spietramento;

Indicatore	Entità
Classe di violazioni	
Bassa	Violazioni rilevate su una superficie costituente una percentuale della SOI inferiore al 10%
Media	Violazioni rilevate su una superficie costituente una percentuale della SOI compresa tra il 10% ed il 20%
Alta	Violazioni rilevate su una superficie costituente una percentuale della SOI superiore al 20%

U) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela/protezione del pascolo permanente.

Parametri di valutazione:

- verifica della profondità alla quale è stata eseguita l'operazione di spietramento;




Indicatore	Gravità
Bassa	Esecuzione dello spietramento sino ad una profondità inferiore a 20 cm
Media	Esecuzione dello spietramento ad una profondità compresa fra 20 cm e 50 cm
Alta	Esecuzione dello spietramento oltre la profondità di 50 cm

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti della inadempienza riscontrata sul mantenimento delle superfici a pascolo permanente e a prato permanente, nonché sulla possibilità di ripristino delle condizioni precedenti l'infrazione.

Parametri di valutazione:

- Violazioni che creano una permanenza limitata e/o i cui effetti possono essere corretti a breve termine (entro 3 mesi): violazione eseguita su un pascolo magro senza tara*
- Violazioni che creano una permanenza di media intensità e/o i cui effetti possono essere corretti a medio termine (oltre i 3 mesi ma entro il periodo d'impegno): Violazione eseguita su un pascolo magro con roccia affiorante e tara compresa fra il 20% ed il 50%*
- Violazioni che creano una permanenza di notevole intensità e/o i cui effetti non possono essere corretti (entro il periodo di impegno): violazione eseguita su un pascolo arborato-cespugliato con tara al 20%;*



Indicatore	Durata
Bassa	Violazioni di cui alla lettera a)
Media	Violazioni di cui alla lettera b)
Alta	Violazioni di cui alla lettera c)

9 Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

9.1 Elenco degli impegni comuni a tutte le azioni della misura 214

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 3 – Impegni comuni a tutte le azioni della misura 214

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo:	Tipologia di penalità:	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Obbligo della comunicazione delle variazioni colturali e di UBA*	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 7, punto 2.1	X				Amministrativo e in loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Obbligo di comunicazione del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda (es. transumanza)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 7, punto 1	X				Amministrativo e in loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Obbligo della comunicazione dell'ampliamento o del trasferimento totale o parziale dell'azienda, o delle UBA, dell'ampliamento entro 2 mesi dall'evento *	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 7, punto 2.2	X				Amministrativo e in loco (d)	G ¹	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1

*: qualora le comunicazioni siano contenute nella domanda di aiuto/pagamento la data da prendere come riferimento della comunicazione è quella relativa al rilascio informatico

¹ Salvo quanto specificato nella nota sottostante alla griglia di Durata

9.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:


- qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento, si effettui un ampliamento o il trasferimento totale o parziale dell'azienda e/o delle UBA aziendali, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, entro 2 mesi dall'evento;
- qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento, si verifichino delle variazioni (di superficie e/o di UBA) rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio;
- nel caso di momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, il beneficiario è tenuto a comunicarlo all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in fase amministrativa ovvero in loco, su elementi concreti e/o di natura documentale.

I) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOD).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie oggetto di impegno su cui si sono rilevate inadempienze, relative alla mancata comunicazione di variazioni colturali, rispetto al totale della SOI;
- percentuale di superficie oggetto di impegno e/o di UBA aziendali su cui si sono rilevate inadempienze, relative alla mancata comunicazione di ampliamenti, trasferimenti, rispetto al totale della SOI e/o delle UBA aziendali;
- percentuale di UBA su cui si sono rilevate inadempienze, relative alla mancata comunicazione di spostamenti temporanei dei capi, rispetto al totale delle UBA aziendali.



Indicatore	Entità
Classe di violazione *	
Bassa	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di superfici/UBA soggetti a variazioni e/o trasferiti e/o spostati temporaneamente inferiore al 20 % della SOI/delle UBA soggette ad impegno
Media	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di superfici/UBA soggetti a variazioni e/o trasferiti e/o spostati temporaneamente compresa fra il 20 % e il 30 % della SOI/delle UBA soggette ad impegno
Alta	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di superfici/UBA soggetti a

	variazioni e/o trasferiti e/o spostati temporaneamente superiore al 30 % della SOL/delle UBA soggette ad impegno
--	---

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di inadempienze riscontrate.

Parametri di valutazione:

- assenza di comunicazione in relazione alle variazioni culturali;
- assenza di comunicazione in relazione alla SAU ampliata, trasferita e/o alle UBA trasferite;
- assenza di comunicazione in relazione ai capi momentaneamente spostati.

<i>Indicatore</i>	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Mancata comunicazione relativa ad uno solo dei tre impegni
Media	Mancata comunicazione relativa a due impegni su tre
Alfa	Mancata comunicazione relativa a tutti e tre gli impegni

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

<i>Indicatore</i>	Durata
Classe di violazione	
Bassa	Trasmissione della documentazione all'ASPA competente tra il terzo mese ed il quarto mese dall'avvenuta variazione e/o dallo spostamento temporaneo dei capi e/o dal trasferimento

21/19

	delle superfici/ delle UBA
Media	Trasmissione della documentazione all' ASPA competente successiva al quarto mese ma entro il quinto mese dall'avvenuta variazione e/o dallo spostamento temporaneo dei capi e/o dal trasferimento delle superfici/ delle UBA
Alta	Trasmissione della documentazione all' ASPA competente successiva al quinto mese ma entro il sesto mese dall'avvenuta variazione e/o dallo spostamento temporaneo dei capi e/o dal trasferimento delle superfici/ delle UBA *

* Qualora il ritardo nella comunicazione sia superiore a 6 mesi dall'avvenuta variazione colturale, ampliamento o trasferimento delle superfici e/o delle UBA, o spostamento temporaneo dei capi, l'infrazione è considerata alla stregua di violazioni commesse deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

ESION
REGI
LA:
10.



10 Misura 214 - Azione 214.1 "Agricoltura integrata"

10.1 Elenco degli impegni

N.B.:

- eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
- eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 4 - Impegni specifici dell'azione 214.1

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale gestita nell'ambito della medesima provincia	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X			Amministrativo	D / E ²	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009, ovvero art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	-
Superficie minima destinata all'impegno (SAU) ≥ 2 ha; (nel caso di superficie coperta con serra: ≥ 0,5 ha; ovvero con tunnel: ≥ 0,3 ha)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	-

² Si applicherà l'esclusione annuale senza decadenza, nel primo anno di accertamento dell'infrazione, solo nel caso in cui i terreni non assoggettati al impegno che ricadono nella medesima Provincia si trovino nelle seguenti condizioni:

1. siano ubicati in un Comune non contiguo con il Comune ove ricadono i terreni assoggettati ad impegno;
2. su di essi siano praticate colture e produzioni agrarie totalmente diverse da quelle presenti nei terreni assoggettati ad impegno.

Nel caso in cui l'infrazione venga ripetuta, si darà luogo alla decadenza totale dall'azione.

Nomina annuale di un tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X		Amministrativo	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	
Impiego dei soli principi attivi, in materia di difesa fitosanitaria, previsti nelle "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti" e relativi aggiornamenti, il cui uso è consentito per l'applicazione dell'azione 2f4.1	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X		In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CBE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	
Presenza del piano di fertilizzazione e del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X		In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); Direttiva 91/414/CBE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9);	
- Tenuta del quaderno di campagna - Predisposizione del piano di fertilizzazione	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X		In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); Direttiva 91/414/CBE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9);	



Adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1		X		Amministrativo e in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 2.2	1
Rispetto delle prescrizioni previste dalle schede fitosanitarie (Det. n. C585/08 e s.m.i.)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1			X	In loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto B9); D.P.R. n. 236/88 ed art.93 del D. lgs n.152/06	2
Rispetto delle dosi di fertilizzanti previsti dal piano di fertilizzazione	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.1			X	In loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4);	2

10.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- predisporre un piano di fertilizzazione, per ogni coltura inserita nel piano di coltivazione, da elaborare sulla base delle asportazioni e della disponibilità di elementi nutritivi;
- in riferimento alla tenuta del quaderno di campagna obbligo della registrazione cronologica e sistematica di tutte le operazioni che riguardano i fitofarmaci (rispetto dei disciplinari di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C585 del 19 marzo 2008 e s.m.i.) ivi compresi i parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc), le schede del magazzino dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, nonché le registrazioni inerenti le operazioni colturali e la rotazione delle colture, coerentemente con quanto dichiarato in domanda. Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi.

- In riferimento alla successione colturale vi è l'obbligo di adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi concreti e/o di natura documentale.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie della coltura o delle colture su cui si sono rilevate inadempienze (errori formali/ incompletezza delle registrazioni/non rispetto razionale rotazione) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.1.

Indicatore	Entità
Classe di violazione *	
Bassa	Errori/Incompletezza/ del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna e/o non rispetto razionale rotazione per una percentuale della SOI inferiore al 20% ed inferiore a 2 Ha
Media	Errori/Incompletezza/ del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna e/o non rispetto razionale rotazione per una percentuale della SOI compresa tra il 20% e il 30% e/o compresa tra 2 Ha e 3 Ha
Alta	Errori/Incompletezza/ del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna e/o non rispetto razionale rotazione per una percentuale della SOI superiore al 30% e/o superiore a 3 Ha

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica in riferimento all'obiettivo della produzione integrata.

Parametri di valutazione:

- corretta e completa compilazione del Piano di fertilizzazione;
- corretta e completa compilazione del quaderno di campagna;



- *corretta successione delle colture*

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Errori formali di compilazione del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna
Media	Incompleta predisposizione del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna.
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media

In riferimento all'impegno della corretta rotazione colturale:

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	-
Media	successione di colture non depauperanti sullo stesso appezzamento per due o più anni consecutivi.
Alta	successione di colture depauperanti sullo stesso appezzamento per due o più anni consecutivi.

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- *messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.*

<i>Indicatore</i>	Durata *
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di

SECRET

	campagna oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o <ul style="list-style-type: none"> ▪ piano di fertilizzazione incompleto
Alta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o ▪ assenza parziale di registrazioni nel quaderno di campagna **

In riferimento al non rispetto dell'impegno relativo all'obbligo di adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti la Durata è sempre ALTA

* La mancata trasmissione del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna aggiornati, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

** Qualora il quaderno di campagna sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del quaderno stesso.

10.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- usare unità fertilizzanti di prodotti consentiti e previsti dal piano di fertilizzazione nel rispetto delle dosi e delle epoche previste;
- rispetto delle norme e prescrizioni previste dalle schede fitosanitarie (Det. C585/08 e successive modifiche e integrazioni).

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie della coltura o delle colture su cui si sono rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI del Gruppo di coltura a cui appartengono le singole colture con inadempienze.





<i>Indicatore</i>	Entità *
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI inferiore al 20% <u>ed</u> inferiore a 2 Ha
Media	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI compresa tra il 20% e il 30% <u>e/o</u> compresa tra 2 Ha e 3 Ha
Alta	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI superiore al 30% <u>e/o</u> superiore a 3 Ha

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque.

Parametri di valutazione:

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari consentiti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei fertilizzanti consentiti.

<i>Indicatore</i>	Gravità *
Classe di violazione	
Bassa	Superamento dei limiti di utilizzo di unità fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari inferiore al 10 % di unità di peso e/o di volume
Media	Superamento dei limiti di utilizzo di unità fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari compreso tra il 10 % e il 20% di unità di peso e/o di volume
Alta	Superamento dei limiti di utilizzo di unità fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari superiore al 20% di unità di peso e/o di volume

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Gravità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate nell'ambiente.

Parametro di valutazione:

- ripetizione del mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari consentiti.

Indicatore	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

* Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.



11 Misura 214 – Azione 214.2 “Agricoltura Biologica”

11.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1775/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 5 - Impegni specifici dell'azione 214.2


Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SICC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Obbligo di assoggettare l'intera superficie aziendale gestita nell'ambito della medesima provincia	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2		X			Amministrativo	D / E ³	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009, ovvero art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	-

³ Si applicherà l'esclusione annuale senza decadenza totale, nel primo anno di accertamento dell'infrazione, solo nel caso in cui i terreni non assoggettati ad impegno che ricadono nella medesima Provincia si trovino nelle seguenti condizioni:

1. siano ubicati in un Comune non contiguo con il Comune ove ricadono i terreni assoggettati ad impegno;
2. su di essi siano praticate colture e produzioni agrarie totalmente diverse da quelle presenti nei terreni assoggettati ad impegno;
3. rispondano alle prescrizioni tecniche e amministrative previste dal regolamento CE n. 834/07 e s.m.i. per le aziende che seguono il metodo di produzione biologico.

Nel caso in cui l'infrazione venga ripetuta, si darà luogo alla decadenza totale dall'azione.

REGIO LAZIO

Superficie minima destinata all'impegno (SAU) ≥ 2 ha; (nel caso di superficie coperta con aerra: ≥ 0,5 ha; ovvero con tunnel: ≥ 0,3 ha)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2	X		Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Nomina annuale di un tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2	X		Amministrativo	B	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	
Presenza del piano di fertilizzazione e dei registri aziendali per i produttori biologici	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2	X		In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9); Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); DM 7 aprile 2006 relativamente a: - Art. 19: redazione del PUA in zona ordinaria	
Tenuta dei registri aziendali per i produttori biologici Predisposizione del piano di fertilizzazione	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2	X		In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9); Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); DM 7 aprile 2006: - Art. 19: redazione del PUA in zona ordinaria	1.
- Rispetto delle dosi di fertilizzanti consentiti dal reg. CER 2092/91 e previsti dal piano di fertilizzazione - Rispetto delle dosi di prodotti	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2		X	In loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9); Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto	2.



fitosanitari consentiti dal reg. CE 834/07									A4); DM 7 aprile 2006: - Art. 10: rispetto dei limiti di unità di N in zona ordinaria	
Possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo degli operatori dell'Agricoltura Biologica	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Garantisce il rispetto della conformità al metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e s.m.i.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.2		X			Amministrativo e in loco (d)	G/D ⁴	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009, ovvero art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	3



11.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- predisporre un piano di fertilizzazione, per ogni coltura inserita nel piano di coltivazione, da elaborare sulla base delle asportazioni e della disponibilità di elementi nutritivi;
- tenuta del registro aziendale con la registrazione cronologica ed in maniera sistematica di tutte le operazioni che riguardano l'azienda nel rispetto del Reg. CE 837/07. Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

- D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametro di valutazione:

- percentuale di superficie della coltura o delle colture su cui si sono rilevate inadempienze (errori formali/ incompletezza delle registrazioni) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.2.

⁴ È prevista la decadenza totale nel caso in cui l'Organismo di Certificazione e controllo, nel corso delle proprie verifiche, rilevi un esito completamente negativo, come spiegato nel paragrafo "Indici di verifica (codice 3)".

<i>Indicatore</i>	Entità *
Classe di violazione	
Bassa	Errori/Incompletezza/ del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna per una percentuale della SOI inferiore al 20% ed inferiore a 2 Ha
Media	Errori/Incompletezza/ del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna per una percentuale della SOI compresa tra il 20% e il 30% e/o compresa tra 2 Ha e 3 Ha
Alta	Errori/Incompletezza/ del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna per una percentuale della SOI superiore al 30% e/o superiore a 3 Ha

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- corretta e completa compilazione del Piano di fertilizzazione;
- corretta e completa compilazione del registro aziendale.



<i>Indicatore</i>	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Errori formali di compilazione del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna
Media	Incompleta predisposizione del piano di fertilizzazione e/o del quaderno di campagna
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametro di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.



<i>Indicatore</i>	<i>Durata *</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del registro aziendale entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del registro aziendale oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o piano di fertilizzazione incompleto
Alta	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del registro aziendale oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o assenza parziale di registrazioni nel registro aziendale **

* La mancata trasmissione del piano di fertilizzazione e/o del registro aziendale aggiornati, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

** Qualora il registro aziendale sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del registro stesso.

11.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- usare unità fertilizzanti di prodotti consentiti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i. e previsti dal piano di fertilizzazione, nel rispetto delle dosi e delle epoche previste;
- usare prodotti fitosanitari consentiti dal Reg. CE 834/2007 e s.m.i., nel rispetto delle dosi e delle epoche previste.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.*

- D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOE).

Parametro di valutazione:

GGRETEVA

percentuale di superficie della coltura o delle colture su cui si sono rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI del Gruppo di coltura a cui appartengono le singole colture con inadempienze.

Indicatore	Entità *
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI del relativo gruppo di coltura inferiore al 20% <u>e</u> inferiore a 2 Ha
Media	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI del relativo gruppo di coltura compresa tra il 20% e il 30% <u>e</u> compresa tra 2 Ha e 3 Ha
Alta	Violazioni rilevate su colture che investono una percentuale della SOI del relativo gruppo di coltura superiore al 30% <u>e</u> superiore a 3 Ha

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque.

Parametri di valutazione:

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei fertilizzanti consentiti dalla Regolamentazione comunitaria di cui al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari consentiti dalla Regolamentazione comunitaria di cui al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.



Indicatore	Gravità *
Classe di violazione *	
Bassa	Superamento dei limiti di utilizzo di unità fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari inferiore al 10 % di unità di peso e/o di volume
Media	Superamento dei limiti di utilizzo di unità fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari compreso tra il 10 % e il 20 % di unità di peso e/o di volume
Alta	Superamento dei limiti di utilizzo di unità fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari superiore al 20 % di unità di peso e/o di volume

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Gravità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.



III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate nell'ambiente.

Parametro di valutazione:

- ripetizione del mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari consentiti dalla Regolamentazione comunitaria di cui al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Indicatore	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

* Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.



11.4 Indici di verifica (codice 3)

Spetta agli **Organismi di controllo e certificazione** (di seguito, OdC), autorizzati ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 220, la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. I medesimi OdC sono tenuti a comunicare all'Area Settore Provinciale Agricoltura (ASPA) competente per territorio, e per conoscenza all'area D06 della Direzione Regionale Agricoltura, ogni eventuale "non conformità" alla normativa comunitaria di riferimento, specificando le irregolarità o le infrazioni commesse dall'operatore assoggettato al sistema di controllo indicando, nel contempo, la tipologia della sanzione comminata e se la stessa compromette la conformità al Reg. CE 834/2007 e s.m.i.

Pertanto, si potrà verificare una delle seguenti condizioni:

- a) esito del controllo da parte dell'OdC completamente positivo: nessuna riduzione da applicarsi;



- b) **esito del controllo da parte dell'OdC parzialmente positivo:** si ricade in questo caso qualora parte della superficie aziendale assoggettata ad impegno (SOI):
- I. subisca un prolungamento del periodo di conversione;
 - II. rientri dal regime biologico a quello di conversione.
- In questi casi si applica, il sistema di riduzione graduale previsto dalle griglie a seguire;**
- c) **esito del controllo da parte dell'OdC completamente negativo :** si ricade in questo caso qualora la superficie aziendale venga completamente o parzialmente esclusa dal Reg. CE 834/2007.
- In questo caso, si prevede la decadenza totale della domanda di aiuto/pagamento.**

Dettaglio degli impegni:

- garantire il rispetto della conformità al metodo di produzione biologico, ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dagli Organismi di controllo autorizzati ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 220.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti della prescrizione effettuata dall'OdC sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametro di valutazione:

- percentuale di SAU soggetta a prescrizioni da parte dell'OdC rispetto al totale della SOI dell'azione 214.2.

<i>Indicatore</i>	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Prescrizioni previste su una percentuale della SOI inferiore al 20% ed inferiore a 2 Ha
Media	Prescrizioni previste su una percentuale della SOI compresa tra il 20% e il 30% e/o compresa tra 2 Ha e 3 Ha
Alta	Prescrizioni previste su una percentuale della SOI superiore al 30% e/o superiore a 3 Ha



- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità della prescrizione effettuata dall'OdC.

Parametri di valutazione: presenza di prescrizioni del tipo a) o del tipo b) seguenti

- a) prescrizione di prolungamento del periodo di conversione;



- b) prescrizione di rientro dal regime biologico a quello di conversione.

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	
Media	Presenza di prescrizioni soltanto del tipo a): profondamento del periodo di conversione
Alta	Presenza di prescrizioni del tipo b): rientro dal regime biologico a quello di conversione

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla ripetizione di condizioni di non conformità rilevate dall'Organismo di controllo.

Parametro di valutazione:

- *ripetizione in più anni delle prescrizioni effettuate dagli OdC nel corso delle proprie verifiche.*

9

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Prescrizioni effettuate dall'OdC una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Prescrizioni effettuate dall'OdC in due anni distinti nel corso del periodo di impegno *
Alta	Prescrizioni effettuate dall'OdC in tre o più anni distinti nel corso del periodo di impegno *

* Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.


VINTA

12 Misura 214 - Azione 214.3 "Gestione del Suolo"

12.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 4 - Impegni specifici dell'azione 214.3

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Superficie minima destinata all'impegno (SAU) ≥ t ha;	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Divieto di utilizzo di diserbanti chimici (impegno per la modalità 214.3.a - Impianti arborei)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3		X			In loco (d + s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE - (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	
Mantenimento di un cotico erboso permanente (impegno per la modalità 214.3.a - Impianti arborei)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art.		X			Amministrativo e in loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	



	5, paragrafo 5.3								
Obbligo di garantire la copertura del terreno sulle medesime superfici per tutta la durata dell'impegno (5 anni) (impegno per la modalità 214.3.a - impianti arborei)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X			Amministrativo e in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Presenza del quaderno di campagna (impegno per la modalità 214.3.a - impianti arborei e 214.3.b - Superfici a seminativo)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X			In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9);	
Tenuta del quaderno di campagna (impegno per la modalità 214.3.a - impianti arborei e 214.3.b - Superfici a seminativo)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X			In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9);	2
Divieto di apportare, nel periodo di copertura, concimi azotati (impegno per la modalità 214.3.b Superfici a seminativo)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X			In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto A4); DM 7 aprile 2006; - Art. 10: rispetto dei limiti di unità di N in zona ordinaria	
Apprezzamenti con pendenza superiore al 5% (impegno per la modalità 214.3.b Superfici a seminativo)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X			Amministrativo e in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	3

Obbligo di interrare i residui della vegetazione al termine del periodo di copertura (impegno per la modalità 214.3.b Superfici a seminativo)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	D.M. 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 2.1	3
Lavorazioni per la semina della coltura successiva non prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente (impegno per la modalità 214.3.b Superfici a seminativo)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.3	X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	D.M. 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 3.1 - impegno b: esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera)	4

12.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- obbligo di garantire la copertura del terreno sulle superfici arborate (modalità 214.3.a - Impianti arborei) per tutta la durata dell'impegno (5 anni).

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in via amministrativa ovvero in loco su elementi concreti e/o di natura documentale.

- D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superfici arborate incluse nella SOI sulle quali si sono rilevate inadempienze (mancata copertura del terreno) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.3 - Intervento di modalità a) (SAU arborata assoggettata ad impegno).

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della



	SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alla	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela del suolo.

Parametri di valutazione:

- assenza del cotico erboso a seguito di lavorazione del terreno.

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	
Media	Lavorazione del terreno che non comporta il rivoltamento dello stesso
Alta	Lavorazione del terreno che comporta il rivoltamento dello stesso

- III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia del suolo.

Parametri di valutazione

- ripetizione del mancato rispetto dell'impegno.

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

* Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di

violazione della Durata alta , e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.

12.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- in riferimento alla tenuta del quaderno di campagna obbligo di riportare sullo stesso le operazioni colturali inerenti la realizzazione, la cura e la gestione degli inerbimenti degli impianti arborei e/o vegetazione di copertura (cover crops). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superfici arborate e/o di superfici a seminativo incluse nella SOI su cui si sono rilevate inadempienze (errori formali/ incompletezza delle registrazioni) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.3.

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Errori/Incompletezza/ del quaderno di campagna per una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Errori/Incompletezza/ del quaderno di campagna per una percentuale della SOI compresa tra il 20% e il 30%
Alta	Errori/Incompletezza/ del quaderno di campagna per una percentuale della SOI superiore al 30%



- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- corretta e completa compilazione del quaderno di campagna.




<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Errori formali di compilazione del quaderno di campagna
Media	Incompleta predisposizione del quaderno di campagna
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.



<i>Indicatore</i>	Durata *
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna/registro aziendale entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna/registro aziendale oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Alta	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna/registro aziendale oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o assenza parziale di registrazioni nel quaderno di campagna/registro aziendale **

SECRET

* La mancata trasmissione del quaderno di campagna/ registro aziendale aggiornato, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

** Qualora il quaderno di campagna/ registro aziendale sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del quaderno stesso.

12.4 Indici di verifica (codice 3)

Dettaglio degli impegni:

- Gli appezzamenti a seminativo assoggettati ad impegno devono avere pendenza superiore al 5%;
- Sulle superfici a seminativo assoggettate ad impegno sussiste l'obbligo di interrare i residui della vegetazione al termine del periodo di copertura.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in via amministrativa ovvero in loco su elementi concreti e/o di natura documentale.

I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie a seminativo inclusa nella SOI su cui si sono rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI dell'azione 214.3 - Intervento di modalità b) (SAU a seminativo con pendenza superiore al 5% assoggettata ad impegno)



Indicatore	Entità *
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate.

Parametri di valutazione:

- *verifica della pendenza degli appezzamenti;*
- *corretta gestione dei residui colturali.*

<i>Indicatore</i>	<i>Gravità</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	-
Media	Violazione di uno solo dei due impegni
Alta	Violazione di entrambi gli impegni

- III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia del suolo.

Parametri di valutazione

- *ripetizione del mancato rispetto dell'impegno.*

<i>Indicatore</i>	<i>Durata</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione di almeno uno dei due impegni commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

* Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.

35

12.5 Indici di verifica (codice 4)

Dettaglio degli impegni:

- Sulle superfici a seminativo assoggettate ad impegno le lavorazioni per la semina della coltura successiva non potranno avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

- I) Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- *percentuale di superficie a seminativo inclusa nella SOI su cui si sono rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI dell'azione 214.3 - Intervento di modalità b) (SAU a seminativo con pendenza superiore al 5% assoggettata ad impegno)*

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%



- II) Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di limitare i fenomeni di ruscellamento e di erosione del suolo.

Parametri di valutazione:

- *presenza della coltura in campo ed evidenza di lavorazioni anticipate.*

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Coltura sfalciata anticipatamente ma lasciata in campo fino al 15 marzo



Media	Coltura sfalciata e asportata dal terreno prima del 15 marzo ma senza lavorazione del terreno
Alta	Coltura sfalciata e asportata con lavorazione del terreno effettuata prima del 15 marzo

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione:

- *anticipazione dell'epoca di raccolta.*

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
<i>Bassa</i>	Sfalcio/raccolta/lavorazione eseguite con un anticipo non superiore a 7 giorni prima del 15 marzo
<i>Media</i>	Sfalcio/raccolta/lavorazione eseguite con un anticipo tra 8 e 15 giorni prima del 15 marzo
<i>Alta</i>	Sfalcio/raccolta/lavorazione eseguite con un anticipo superiore a 15 giorni prima del 15 marzo ma non superiore a 1 mese *

Un anticipo dello sfalcio/ della raccolta/ della lavorazione del terreno superiore a 1 mese viene considerato alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

UNIVERSITÀ

13 Misura 214 - Azione 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli"

13.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1775/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 5 – Impegni specifici dell'azione 214.4

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (su 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità o requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della gazzetta (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di colture	Coltura					
Superficie minima effettivamente coltivata e convertita ≥ 2 ha	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 298 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Nomina annuale di un tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 298 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4		X			Amministrativo	E	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	
Presenza del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 298 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4		X			In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	



Divieto di uso di dissecanti e prodotti fitosanitari	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4	X		In loco (d+s)	E	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	
Divieto di uso di fertilizzanti	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4	X		In loco (d+s)	E	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); DM 7 aprile 2006; - Art. 10: rispetto dei limiti di unità di N in zona ordinaria	
Tenuta del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4		X	In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Divieto di irrigazione	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4	X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	2
Pascolamento o/o effettuazione di interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4	X		Amministrativo/ In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	D.M. 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 4.1	2
In caso di presenza di bestiame aziendale, rispetto di un carico di bestiame, per ettaro di superficie riconvertita, compreso tra 0,5 e 1,5 UBA/ha di superficie foraggera	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.4	X		In loco (s+d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	D.M. 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 4.1	2

13.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- compilazione del quaderno di campagna sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'azione 214.4.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

- D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

percentuale di superficie inclusa nella SOI sulle quali si sono rilevate inadempienze (errori formali, incompletezza delle registrazioni) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.4.

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Errori/Incompletezza/ del quaderno di campagna per una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Errori/Incompletezza/ del quaderno di campagna per una percentuale della SOI compresa tra il 20% e il 30%
Alta	Errori/Incompletezza/ del quaderno di campagna per una percentuale della SOI superiore al 30%



- DD) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione

- *corretta e completa compilazione del quaderno di campagna.*

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Errori formali di compilazione del quaderno di campagna
Media	Incompleta predisposizione del quaderno di campagna
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media



III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

<i>Indicatore</i>	Durata *
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Alta	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o assenza parziale di registrazioni nel quaderno di campagna **

* La mancata trasmissione del quaderno di campagna aggiornato, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

** Qualora il quaderno di campagna sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del quaderno stesso.

13.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- divieto di irrigazione;
- obbligo di pascolamento e/o di effettuazione di interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- obbligo di rispetto in caso di presenza di bestiame aziendale, di un carico di bestiame, per ettaro di superficie riconvertita compreso tra 0,5 e 2 UBA/Ha di superficie foraggera.

ITALIA

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in via amministrativa ovvero in loco su elementi concreti e/o di natura documentale.

I) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze ad almeno uno degli impegni di pascolamento/fienagione, del carico di bestiame e divieto di irrigazione, rispetto al totale della SOI dell'azione 214.4.

<i>Indicatore</i>	Entità *
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di limitare i fenomeni erosivi ed incrementare il tenore di sostanza organica.

Parametri di valutazione:

- verifica del rispetto delle prescrizioni tecniche inerenti il pascolamento e/o le operazioni di fienagione/raccolta/stoccaggio del foraggio, il divieto di irrigazione, il rispetto del carico di bestiame adulto sulla superficie foraggera.

<i>Indicatore</i>	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Mancata esecuzione delle operazioni colturali previste (fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio) o del pascolamento
Media	Effettuazione di interventi irrigui e/o superamento del limite massimo del carico di bestiame, se presente bestiame aziendale
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media




- III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla tutela della risorsa suolo e della sua fertilità.

Parametri di valutazione

- *ripetizione del mancato rispetto dell'impegno.*

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione di almeno uno degli impegni commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione di almeno uno degli impegni commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione di almeno uno degli impegni commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

 Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.

14 Misura 214 - Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"

14.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 6 – Impegni specifici dell'azione 214.5

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Superficie pari ad almeno il 5% dell'intera SAU e comunque non < 0,2 ha e comunque non superiore al 20% dell'intera SAU elevabile al 30% nel caso di interventi di cui al punto 5.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Intervento colturale 1) del paragrafo 5.5 dell'Avviso pubblico Del. G.R. 18 aprile 2008 n. 290: la lunghezza minima è pari a 25 m e la larghezza massima è pari a 10 m	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X			Amministrativo/in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Intervento colturale di cui al punto 5) del paragrafo 5.5 dell'Avviso pubblico Del. G.R. 18 aprile 2008 n.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art.		X			Amministrativo/in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1



290: "oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di rispetto di almeno 4 m lungo l'intero perimetro"	5, paragrafo 5.5									
Intervento colturale di cui al punto 6) del paragrafo 5.5 dell'Avviso pubblico Del. G.R. 18 aprile 2008 n. 290: il recupero e la manutenzione interesserà "una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame estesa al massimo 400 mq lungo l'intero perimetro del sito"	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X			Amministrativo/i n loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Presenza del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X			In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	-
Divieto di uso di diserbanti chimici per il controllo delle erbe infestanti	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X			In loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	-
Tenuta del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5			X		In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	2
Obbligo di effettuare la manutenzione delle fasce di rispetto che circondano i diversi elementi dell'agroecosistema e del terreno sottostante la proiezione della chioma delle formazioni arbustive e arboree, la quale deve essere gestita	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X			Amministrativo/i n loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1

con sfalci o trinciature, da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione della fauna selvatica ed in ogni caso evitando di intervenire nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno									
Per gli elementi arborei ed arbustivi la manutenzione deve prevedere potature di formazione e di mantenimento	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 4.3 (Manutenzione delle piante di olivo)	I
Diserbo meccanico effettuato fuori dal periodo riproduttivo della fauna selvatica	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.5		X		Amministrativo/in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	I

14.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- a) per quanto riguarda l'intervento colturale di cui al punto 5) del paragrafo 5.5 dell'Avviso pubblico di cui alla D.G.R. 18 aprile 2008 n. 290: "oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di rispetto di almeno 4 m lungo l'intero perimetro";
- b) per quanto riguarda l'intervento colturale di cui al punto 6) del paragrafo 5.5 dell'Avviso pubblico di cui alla D.G.R. 18 aprile 2008 n. 290: il recupero e la manutenzione interesserà "una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame estesa al massimo 400 mq lungo l'intero perimetro del sito";
- c) per gli elementi arborei ed arbustivi obbligo di eseguire potature di formazione e di mantenimento;
- d) per quanto riguarda l'intervento colturale di cui al punto 1) del paragrafo 5.5 dell'Avviso pubblico Del. G. R. 18 aprile 2008 n. 290: la lunghezza minima è pari a 25 m e la larghezza massima è pari a 10 m;
- e) obbligo di effettuare la manutenzione delle fasce di rispetto al di fuori del periodo di riproduzione della fauna selvatica ed in ogni caso evitando di intervenire nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno;
- f) obbligo di eseguire il diserbo meccanico fuori dal periodo riproduttivo della fauna selvatica



Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in via amministrativa ovvero in loco su elementi concreti e/o di natura documentale.

- D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI dell'azione 214.5.

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni ai diversi impegni che investono complessivamente una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni ai diversi impegni che investono complessivamente una percentuale della SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni ai diversi impegni che investono complessivamente una percentuale della SOI superiore al 30%



- Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di tutela della biodiversità.

Parametri di valutazione:

- verifica della esecuzione di sfalci e trinciature e/o diserbo meccanico e verifica della esecuzione della potatura di formazione e manutenzione;
- verifica delle dimensioni delle siepi (intervento 1) e delle fasce di rispetto (interventi 5 e 6).

<i>Indicatore</i>	Gravità *
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione ad uno solo degli impegni a), b), c), o d)
Media	Violazione a due degli impegni a), b), c), o d)
Alta	Violazione ad almeno tre degli impegni a), b), c), d), e/o violazione degli impegni e) e/o f)

- III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla biodiversità.

Parametri di valutazione:

a) potatura di formazione e/o di mantenimento non eseguiti per un solo anno e/o difformità delle dimensioni delle siepi e/o delle fasce di rispetto rilevata per un solo anno;

b) potatura di formazione e/o di mantenimento non eseguiti per un numero di anni superiore ad 1 e/o difformità delle dimensioni delle siepi e/o delle fasce di rispetto rilevata per 2 anni e/p diserbo meccanico /sfalcio/ trinciatura realizzati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica per un solo anno;

c) diserbo meccanico/ sfalcio/ trinciatura realizzati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica per due o più anni, e/o difformità delle siepi / delle fasce di rispetto riscontrati per un numero di anni superiore a 2.

<i>Indicatore</i>	<i>Durata</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni di cui alla lettera a)
Media	Violazioni di cui alla lettera b)
Alta	Violazioni di cui alla lettera c)

14.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- compilazione del quaderno di campagna sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'azione 214.5.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie inclusa nella SOI sulle quali si sono rilevate inadempienze (errori formali/ incompletezza delle registrazioni) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.5.



<i>Indicatore</i>	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna per una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna per una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna per una percentuale della SOI superiore al 30%



Parametri di valutazione

- corretta e completa compilazione del quaderno di campagna.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

<i>Indicatore</i>	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Errori formali di compilazione del quaderno di campagna
Media	Incompleta predisposizione del quaderno di campagna
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media

III)

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

1/1/19

<i>Indicatore</i>	Durata *
<i>Classe di violazione</i> Bassa	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Alta	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o assenza parziale di registrazioni nel quaderno di campagna **

* La mancata trasmissione del quaderno di campagna aggiornato, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
** Qualora il quaderno di campagna sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del quaderno stesso.

SEZIONE
FE



15 Misura 214 - Azione 214.6 "Coltivazioni a perdere"

15.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 7 - Impegni specifici dell'azione 214.6

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SFGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Obbligo di assoggettare una superficie non inferiore a 0,5 Ha e compresa tra il 2% e il 15 % della SAU aziendale	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Presenza del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X			In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Divieto di uso di concimi e di qualsiasi prodotto fitosanitario	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X			In loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - ato B9); Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - Atto	



									A4) DM 7 aprile 2006, Art. 10: rispetto dei limiti di unità di N in zona ordinaria	
Tenuta del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X		In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO		1
Obbligo di mantenimento della coltura fino al 15 marzo dell'anno successivo	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO		2
Coltivazione di almeno due delle seguenti specie in combinazione: <i>sorgo, saggina, miglio, panico, veccia, grano, orzo, girasole</i>	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X		Amministrativo/ in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO		3
Divieto di vendita/reimpiego della produzione ottenuta	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.6		X		In loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO		4

¹Il limite superiore è elevabile al 30% della SAU aziendale nei parchi, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree ricadenti nell'ambito del sistema regionale di aree protette e nelle aree contigue ai parchi.

15.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- tenuta della registrazione cronologica e sistematica di tutte le operazioni agronomiche effettuate in azienda. Sullo stesso quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc.). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.



I)

Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- *percentuale di superficie inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze (errori formali/incompletezza delle registrazioni) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.6.*

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna per una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna per una percentuale della SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alta	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna per una percentuale della SOI superiore al 30%



Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione:

- *corretta e completa compilazione del quaderno di campagna*

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Errori formali di compilazione del quaderno di campagna
Media	Incompleta predisposizione del quaderno di campagna
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media

III)

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

FEASR

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

Indicatore	Durata *
Classe di violazione	
Bassa	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Alta	▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o assenza parziale di registrazioni nel quaderno di campagna **

FEASR

* La mancata trasmissione del quaderno di campagna aggiornato, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

** Qualora il quaderno di campagna sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del quaderno stesso.

15.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- mantenimento in campo della coltura almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente alla semina/impianto.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOD).



Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie inclusa nella SOI con inadempienze all'obbligo di mantenimento in campo della coltura almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente alla semina/impianto, rispetto al totale della SOI dell'azione 214.6.

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

II)

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.



Parametri di valutazione

- presenza della coltura in campo ed evidenza di lavorazioni anticipate.

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Coltura sfalciata ma lasciata in campo prima del 15 marzo
Media	Coltura sfalciata e asportata dal terreno prima del 15 marzo ma senza lavorazione del terreno
Alta	Coltura sfalciata e asportata con lavorazioni del terreno effettuate prima del 15 marzo

III)

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione

- anticipazione dell'epoca di raccolta.



<i>Indicatore</i>	Durata *
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Sfalcio/raccolta/lavorazione eseguite con un anticipo non superiore a 7 giorni prima del 15 marzo
Media	Sfalcio/raccolta/lavorazione eseguite con un anticipo tra 8 e 15 giorni prima del 15 marzo
Alta	Sfalcio/raccolta/lavorazione eseguite con un anticipo superiore a 15 giorni prima del 15 marzo ma non superiore a 1 mese *

* Un anticipo dello sfalcio/ della raccolta/ della lavorazione del terreno superiore a 1 mese viene considerato alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

15.4 Indici di verifica (codice 3)

Dettaglio degli impegni:

- effettuare la coltivazione in consociazione di almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, veccia, grano, orzo, girasole.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sia in fase amministrativa sia in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

D) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie inclusa nella SOI su cui non si rileva la presenza in consociazione delle colture indicate, rispetto al totale della SOI dell'azione 214.6.

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%



II)

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione

- presenza di almeno due delle colture previste per la consociazione.

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	-
Media	Presenza di una sola coltura tra quelle previste e di una o più colture non previste
Alta	Presenza di una sola delle colture previste, in assenza di altre colture



Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione:

- a) presenza di una coltura prevista e di una coltura non prevista per un solo anno;
- b) presenza di una coltura prevista e di una coltura non prevista per due o più anni, oppure presenza di una sola delle colture previste, in assenza di altre colture, riscontrata per un solo anno;
- c) presenza di una sola delle colture previste, in assenza di altre colture, riscontrata per due o più annualità.

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni di cui alla lettera a)
Media	Violazioni di cui alla lettera b)
Alta	Violazioni di cui alla lettera c)

15.5 Indici di verifica (codice 4)

Dettaglio degli impegni:

- divieto di vendita/reimpiego della produzione ottenuta.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi documentali.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'estensione dell'inadempienza (utilizzo della produzione come reimpiego o vendita) sulla superficie oggetto d'impegno.

Parametri di valutazione:

- percentuale della superficie inclusa nella SOI da cui è stata asportata la coltura a perdere, ai fini della vendita e/o del reimpiego, rispetto al totale della SOI dell'azione 214.6.

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%



- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione

- Verifica della vendita e/o del reimpiego della coltura a perdere.

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	
Media	Reimpiego della coltura a perdere
Alta	Vendita della coltura a perdere



III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di salvaguardia della biodiversità.

Parametri di valutazione:

- *ripetizione del mancato rispetto del divieto di vendita/reimpiego della coltura a perdere.*

<i>Indicatore</i>	<i>Durata</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.

16 Misura 214 - Azione 214.8.a Tutela della biodiversità agraria animale

16.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 24 - Elenco degli impegni dell'azione 214.8a

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionati e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Allevare in purezza i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.7).		X			Amministrativo / In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattico, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Allevare le specie animali oggetto di impegno per il settennio di impegno	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.7).		X			Amministrativo / In loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	
Attuare un piano di accoppiamento, elaborato da ARSIAL, per il miglioramento genetico dell'allevamento	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.7).		X			Amministrativo / In loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	



Mantenimento della consistenza iniziale dell'allevamento. E' possibile sostituire entro sei mesi con UBA equivalenti della medesima razza.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.7).		X			Amministrativo / In loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	
--	--	--	---	--	--	----------------------------------	---	--	----	--

17 Misura 214 - Azione 214.9.a Tutela della biodiversità agraria vegetale

17.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 27 - Elenco degli impegni dell'azione 214.9.a

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari al almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Non coltivare OGM al di fuori di quanto previsto dal piano regionale di coesistenza. *	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.8).				X	Amministrativo / In loco (d + s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari vegetali oggetto dell'impegno	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.8).				X	In loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009.	DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 4.3	1

21/10/11

Coltivare in situ/in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative per il 2008. DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5 (punto 5.8).			X	Amministrativo / in loco (d + s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	2

* Nelle more dell'approvazione del piano regionale sulla coesistenza vige quanto stabilito dalla L.R. n.15/2006 che vieta la coltivazione di OGM su tutto il territorio regionale

17.2 Indici di verifica (codice 1)

- Effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari vegetali oggetto dell'impegno.

Modalità di rilevazione: controlli effettuati in azienda su elementi documentali e/o su elementi concreti, in particolare sulla vitalità delle colture.

D) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso. Riguarda le piante isolate e/o le superfici soggette ad impegno per le quali si riscontrino, con diversa intensità, manifestazioni di scarse cure colturali o di mancati o insufficienti interventi necessari a proteggerli e a mantenerli vitali. (ad es. clorosi, disseccamento, scarsa produzione di seme, ecc.)

Parametro di valutazione:

percentuale di piante isolate e/o percentuale di superfici assoggettate ad impegno, su cui siano state rilevate inadempienze, calcolata rispetto al totale delle piante e/o delle superfici assoggettate agli impegni dell'azione 214.9a.

Indicatore	Entità
<i>Classe di violazione</i>	



Bassa	L'infrazione interessa una percentuale di piante isolate e una percentuale di superfici assoggettate ad impegno inferiore al 10 %
Media	L'infrazione interessa una percentuale di piante isolate e/o una percentuale di superfici assoggettate ad impegno compresa tra il 10% ed il 20%
Alta	L'infrazione interessa una percentuale di piante isolate e/o una percentuale di superfici assoggettate ad impegno superiore al 20%

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è riferito alla singola varietà coltivata per la quale si riscontri la mancanza di opportune cure colturali. In particolare il danneggiamento è valutato in relazione al grado di rischio (basso, medio, alto) di erosione genetica della varietà considerata così come attribuito nella tabella di cui all'Allegato 8 dell'Avviso pubblico (B.U.R. del Lazio n.15 del 21 aprile 2008).

Parametri di valutazione: verifica del grado di realizzazione delle opportune cure colturali da mettere in relazione con la tabella dell'allegato 8 dell'Avviso pubblico citato.



Indicatore	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	L'infrazione riguarda solo varietà con basso rischio di erosione genetica
Media	L'infrazione riguarda almeno una varietà con medio rischio di erosione genetica
Alta	L'infrazione riguarda almeno una varietà con alto rischio di erosione genetica

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate rispetto al mantenimento della consistenza iniziale.

Parametri di valutazione: possibilità di effettuare interventi correttivi per garantire la conservazione.

Indicatore	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	L'infrazione può essere eliminata con interventi correttivi
Media	L'infrazione determina patologie o danneggiamenti temporanei dei vegetali
Alta	L'infrazione determina patologie o danneggiamenti dei vegetali permanenti con rischi per la vitalità o la capacità riproduttiva

17.3 Indici di verifica (codice 2)

- Coltivare *in situ*/in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre semenza e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.

Modalità di rilevazione: controlli effettuati in fase amministrativa e *in loco*, su elementi concreti e sulla documentazione

D) Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso: riguarda le piante isolate e le superfici soggette ad impegno per le quali non è stato applicato in tutto o in parte lo specifico disciplinare per la produzione del materiale di propagazione.

Parametri di valutazione: percentuale di piante isolate e/o percentuale di superfici assoggettate ad impegno, su cui siano state rilevate inadempienze, calcolata rispetto al totale delle piante e/o delle superfici assoggettate agli impegni dell'azione 214.9a.

<i>Indicatore</i>	<i>Entità</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Il mancato rispetto del disciplinare interessa una percentuale di piante isolate e di superfici assoggettate ad impegno inferiore al 10 %
Media	Il mancato rispetto del disciplinare interessa una percentuale di piante isolate e/o di superfici assoggettate ad impegno compresa tra il 10% ed il 20%
Alta	Il mancato rispetto del disciplinare interessa una percentuale di piante isolate e/o di superfici assoggettate ad impegno superiore al 20 %

INFRAZIONE

II) Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate rispetto all'indice di rarità della varietà (vedi allegato n.8 all'Avviso pubblico citato) di cui si vuole produrre materiale di propagazione.

Parametri di valutazione: verifica del grado di realizzazione delle prescrizioni stabilite dal disciplinare in rapporto alla varietà.

<i>Indicatore</i>	<i>Gravità</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Mancata attuazione del disciplinare solo per varietà con grado di rischio basso



Media	Mancata attuazione del disciplinare almeno per una varietà con grado di rischio medio
Alta	Mancata attuazione del disciplinare almeno per una varietà con grado di rischio alto

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate rispetto all'ottenimento della conservazione della varietà.

Parametri di valutazione: possibilità di effettuare interventi correttivi per garantire la corretta produzione del materiale di propagazione.

<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	La mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare permettono di riprodurre la varietà per le esigenze dell'azienda e per una potenziale copertura pari al 50% dell'areale di distribuzione
Media	La mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare permettono di riprodurre la varietà soltanto per le esigenze dell'azienda
Alta	La mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare non permettono di riprodurre la varietà per l'annualità considerata



18 Misura 214 - Azione 214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica"

18.1 Elenco degli impegni

N.B.:

- eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;

- eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 10 - Impegni specifici dell'azione 214.11

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande); tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertillizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di colture	Coltura					
La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0.5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq.	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9		X			Amministrativo	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	
Nomina annuale di un tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9		X			Amministrativo	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO	



Presenza del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9		X		In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	
Presenza del piano di fertilizzazione (Impegno per la modalità 214.11.a)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 a)		X		In loco (d)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4) DM 7 aprile 2006: Art. 19: redazione del PUA in zona ordinaria	
Divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, dissecanti, fitosanitari e concimi chimici (Impegno per la modalità 214.11.b)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 b)		X		In loco (d + s)	E	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO -atto B9) Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); DM 7 aprile 2006: Art. 10: rispetto dei limiti di unità di N in zona ordinaria	
Tenuta del quaderno di campagna	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9			X	In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/414/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto B9)	1
Predisposizione del piano di fertilizzazione (Impegno per la modalità 214.11.a)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 a)			X	In loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011, art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4) DM 7 aprile 2006: Art. 19: redazione del PUA in zona ordinaria	1

Coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nell'arco del quinquennio (Impegno per la modalità 214.11.b)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 b)	X		Amministrativo/ in loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	2
Semina delle colture da sovescio prima del 15 novembre e permanenza delle stesse in campo almeno sino al 31 marzo dell'anno successivo (Impegno per la modalità 214.11.b)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 b)	X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	2
Idonea copertura vegetale del terreno nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo dell'anno successivo (Impegno per la modalità 214.11.b)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 b)	X		In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	2
Adozione di una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti (Impegno per la modalità 214.11.c)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 c)	X		Amministrativo/ in loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 2.2	3
La rotazione dovrà prevedere un prato di leguminose di durata almeno biennale o, in alternativa, un avvicendamento almeno quinquennale con la coltivazione di una leguminosa da granella (pisello, fava, lenticchia, cece, lupino e cicerchia) per almeno due anni (Impegno per la modalità 214.11.c)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 c)	X		Amministrativo/ in loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	DM 18 ottobre 2007 - BCAA - Norma 2.2	3

DIREZIONE N. 1



Coltivare colture intercolari da sovescio per una superficie complessiva, riferita all'intera durata dell'impegno, almeno pari all'80% della intera superficie aziendale (impegno per la modalità 214.11.b)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 b)		X			Amministrativo/in loco (d + s)	G		art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	3
Obbligo di effettuare gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo di uno o più dei seguenti prodotti: a) Letame, secondo la classificazione riportata dal D. Interministeriale 7 aprile 2006; b) Ammendante compostato verde (Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006) c) Ammendante compostato misto (Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006) (Impegno per la modalità 214.11.a)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2008 DGR n. 290 del 18 aprile 2008, art. 5, paragrafo 5.9 a)		X			In loco (d + s)	G		art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	Direttiva 91/676/CEE (DM 18 ottobre 2007 - CGO - atto A4); DM 7 aprile 2006; Art. 10; rispetto dei limiti di unità di N in zona ordinaria	4



Gli impegni individuati per questa azione rispondono ad un unico obiettivo operativo di Azione che è quello di "promuovere l'adozione di pratiche agronomiche finalizzate al mantenimento o all'incremento della sostanza organica nel suolo, attraverso il ricorso ad idonee tecniche di lavorazione del terreno, all'avvicendamento colturale e all'utilizzazione di matrici organiche". Tali interventi sono funzionali al raggiungimento dell'obiettivo specifico del Programma "Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica".

Si sottolinea la presenza di un impegno trasversale alle tre sottoazioni ("Tenuta del quaderno di campagna") e di impegni riferibili a ciascuna sottoazione a) Fertilizzazione organica b) Colture da sovescio e c) Rotazione colturale).

18.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale;
- predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni verificate con una specifica analisi del terreno.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda sugli elementi documentali.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie della coltura inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze (errori formali/incompletezza delle registrazioni) rispetto al totale della SOI dell'azione 214.11.

Indicatore	Entità *
Classe di violazione	
Bassa	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione per una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione per una percentuale della SOI compresa tra il 20% ed il 30%
Alta	Errori formali/Incompletezza del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione per una percentuale della SOI superiore al 30%

* Qualora la violazione riguardi più di un impegno tra quelli sopra dettagliati, la classe di violazione attribuita all'indicatore di Entità sarà quella più elevata tra quelle determinate per ciascuno degli impegni citati.

- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- corretta e completa compilazione del quaderno di campagna.

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	



Bassa	Errori formali di compilazione del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione
Media	Incompleta predisposizione del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione
Alta	Contestuale rilevazione delle inadempienze elencate in classe Bassa e Media

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica aziendale.

Indicatore	Durata *
Classe di violazione Bassa	<ul style="list-style-type: none">▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione entro 15 giorni dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Media	<ul style="list-style-type: none">▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione oltre 15 giorni ed entro 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico
Alta	<ul style="list-style-type: none">▪ Correzione degli errori/aggiornamento e/o completamento del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione oltre 1 mese dal termine previsto dall'Avviso pubblico, e/o▪ assenza parziale di registrazioni nel quaderno di campagna **

* La mancata trasmissione del quaderno di campagna e/o del piano di fertilizzazione aggiornato, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'infrazione (controllo in azienda), sarà considerata alla stregua di una violazione commessa deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

** Qualora il quaderno di campagna sia privo di qualsiasi registrazione, tale infrazione viene considerata come assenza del quaderno stesso.



18.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- coltivare colture da sovescio almeno due volte nell'arco del quinquennio;
- obbligo di semina delle colture da sovescio prima del 15 novembre e permanenza delle stesse in campo almeno sino al 31 marzo successivo;
- garantire una idonea copertura vegetale.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sia in fase amministrativa sia in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie della coltura inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI dell'azione 214.11.



Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di mantenimento/incremento della sostanza organica nel suolo.

Parametri di valutazione:

- verifica del rispetto degli impegni modulati nel modo seguente:

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Semina eseguita successivamente al 15/11 ma entro il 30/11 * e/o la raccolta effettuata prima del 31/03 ma dopo il 15/03 e/o Copertura vegetale inferiore al 100% ma non inferiore al



	50%
Media	Copertura vegetale inferiore al 50% e/o semina eseguita dopo il 30/11 e/o raccolta effettuata prima del 15/03.
Alta	Esecuzione delle colture da sovescio meno di 2 volte nel corso del quinquennio.

* Qualora il ritardo della semina sia imputabile a condizioni climatiche avverse, che dovranno essere adeguatamente documentate dal beneficiario (es: bollettini agrometeorologici), non sarà applicato il sistema di riduzione previsto per la violazione dell'impegno di semina entro il 15 novembre.

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate e alla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

Parametri di valutazione:

- a) Semina e/o raccolta non eseguiti nei tempi indicati (15/11-31/03) e/o copertura vegetale non idonea riscontrati per un solo anno nel corso del periodo d'impegno;
- b) Semina e/o raccolta non eseguiti nei tempi indicati (15/11-31/03) e/o copertura vegetale non idonea riscontrati per due anni nel corso del periodo d'impegno;
- c) Semina e/o raccolta non eseguiti nei tempi indicati (15/11-31/03) e/o copertura vegetale non idonea riscontrati per un periodo superiore a due anni nel corso del periodo d'impegno.



Indicatore	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni di cui alla lettera a)
Media	Violazioni di cui alla lettera b)
Alta	Violazioni di cui alla lettera c)

18.4 Indici di verifica (codice 3)

Dettaglio degli impegni:

- la rotazione dovrà prevedere la coltivazione di colture intercalari da sovescio per una superficie complessiva, riferita all'intera durata dell'impegno, almeno pari all'80% della intera superficie aziendale;
- adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. La successione colturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti e, in particolare, non è mai consentita la successione tra cereali autunno-vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, avena, segale e triticale);

- la rotazione dovrà prevedere un prato di leguminose di durata almeno biennale o, in alternativa, un avvicendamento almeno quinquennale con la coltivazione di una leguminosa da granella (pisello, fava, lenticchia, cece, lupino e cicerchia) per almeno due anni.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati sia in fase amministrativa sia in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

- D) Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie inclusa nella SOI su cui sono state rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI dell'azione 214.11.

<i>Indicatore</i>	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

- II) Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di mantenimento/incremento della sostanza organica nel suolo.

Parametri di valutazione:

- Verifica del rispetto degli impegni modulati nel modo seguente:

<i>Indicatore</i>	Gravità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	-
Media	successione di colture non depauperanti sullo stesso appezzamento per due o più anni consecutivi.
Alta	successione di colture depauperanti sullo stesso appezzamento per due o più anni consecutivi.



- III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate e alla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

Parametri di valutazione

- a) successione di colture depauperanti sullo stesso appezzamento per due anni consecutivi durante il periodo d'impegno;
b) successione di colture depauperanti sullo stesso appezzamento per tre anni consecutivi durante il periodo d'impegno;
c) successione di colture depauperanti sullo stesso appezzamento per un numero di anni consecutivi superiore a tre durante il periodo d'impegno.

<i>Indicatore</i>	<i>Durata</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni di cui alla lettera a)
Media	Violazioni di cui alla lettera b)
Alta	Violazioni di cui alla lettera c)



18.5 Indici di verifica (codice 4)

Dettaglio degli impegni:

- obbligo di effettuare gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo di uno o più dei seguenti prodotti:
 - o Letame, secondo la classificazione riportata dal D. Interministeriale 7 aprile 2006;
 - o Ammendante compostato verde (Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006);
 - o Ammendante compostato misto (Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006).

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda su elementi concreti e/o di natura documentale.

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto d'impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale della superficie inclusa nella SOI su cui vengono riscontrate violazioni rispetto al totale della SOI dell'azione 214.11.

<i>Indicatore</i>	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI compresa fra il 20% ed il 30%
Alta	Violazioni rilevate su una percentuale della SOI superiore al 30%

- II)** **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di mantenimento/ incremento della sostanza organica nel suolo.

Parametri di valutazione:

- *Verifica della fertilizzazione eseguita.*

<i>Indicatore</i>	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Fertilizzazione eseguita con letame ed ammendanti rispondenti alle caratteristiche definite rispettivamente nel D. Interministeriale 7 aprile 2006 e nel Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006 in misura inferiore all'80% degli apporti complessivi ma almeno pari ai 2/3 della dose prevista in base al piano di fertilizzazione aziendale
Media	Fertilizzazione eseguita con letame ed ammendanti rispondenti alle caratteristiche definite rispettivamente nel D. Interministeriale 7 aprile 2006 e nel Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006 in misura inferiore ai 2/3 della dose prevista in base al piano di fertilizzazione aziendale
Alta	Fertilizzazione eseguita con prodotti fertilizzanti di sintesi chimica



- III)** **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze sull'obiettivo di mantenimento/ incremento della sostanza organica nel suolo.

Parametri di valutazione

- *ripetizione del mancato rispetto delle prescrizioni relative all'uso di letame ed ammendanti.*



<i>Indicatore</i>	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione commessa una sola volta nel corso del periodo di impegno
Media	Violazione commessa due volte nel corso del periodo di impegno *
Alta	Violazione commessa tre o più volte nel corso del periodo di impegno *

*Si ricorda che, a norma dell'art. 18 del DM 22/12/2009, "per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano [...omissis...] le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità". Ciò significa che, in questo caso, qualora siano accertate due o più infrazioni relative ad annualità precedenti, alla prima di esse si attribuirà una riduzione con classe di violazione della Durata bassa, alla seconda una riduzione con classe di violazione della Durata media e, alla terza o successive, una riduzione con classe di violazione della Durata alta, e la riduzione complessiva sarà pari alla somma delle singole riduzioni attribuite a ciascuna annualità.



138

19 Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali".

19.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 6 - Impegni della misura 215

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari ad almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Non ridurre il numero di UBA sottoposte ad impegno di oltre il 20%. Nel caso di riduzioni dal 20 al 50%, rispetto alla consistenza dichiarata nella domanda iniziale o di I capo *	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2011 DGR 184/2011 e Determinazione n. AS505/2011	X				Amministrativo/ Controllo in loco (d)	E			
Non ridurre il numero di UBA sottoposte ad impegno di oltre il 20%. Nel caso di riduzioni oltre il	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative.	X				Amministrativo/ Controllo in loco (d)	D			





50% rispetto alla consistenza dichiarata nella domanda iniziale o di 1 capo*.	Per il 2011 DGR 184/2011 e Determinazione n. A5505/2011												
Non rispetto di uno degli impegni previsti nelle azioni 1 "gestione aziendale" e 5 "igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali"	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2011 DGR 184/2011 e Determinazione n. A5505/2011	X				Controllo in loco (d)	D						
Non rispetto di uno degli impegni previsti nelle azioni 2 "sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione", 3 "Controllo ambientale" e 4 "Alimentazione"	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2011 DGR 184/2011 e Determinazione n. A5505/2011		X			Controllo in loco (d)	E						
Osservanza dei tempi di realizzazione degli impegni assunti previsti dall'avviso pubblico (entro il 90° giorno dalla scadenza prevista)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2011 DGR 184/2011 e Determinazione n. A5505/2011	X				Controllo in loco (d)	B						
Osservanza dei tempi di realizzazione degli impegni assunti previsti dall'avviso pubblico (oltre il 90° giorno dalla scadenza prevista)	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2011 DGR 184/2011	X				Controllo in loco (d)	D						

	e Determinazione n. A5505/20 11									
Obbligo della comunicazione dell'eventuale cessione totale o parziale dell'azienda	Schede di misura del PSR e relative disposizioni attuative. Per il 2011 DGR 194/2011 e Determinazione n. A5505/20 11	X				Amministrativo Controllo in loco (d)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1

*: il riferimento della riduzione di 1 capo è qualora la riduzione di un capo, rispetto alla esigua consistenza dell'allevamento e della specie allevata, determina una riduzione maggiore del 20% delle UBA

19.2 Indici di verifica (codice 1)

Dettaglio degli impegni:

- qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento, si verificano delle variazioni relative a cessione parziale o totale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area SPA territorialmente competente, entro il termine di due mesi, dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta.

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in fase amministrativa ovvero di controllo in loco, su elementi concreti e/o di natura documentale.

IV) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulle UBA oggetto di impegno (UBAOI).

Parametri di valutazione:

- *Variazione percentuale di UBA oggetto di impegno su cui si sono rilevate inadempienze, relative alla mancata comunicazione di cessione totale o parziale di azienda, rispetto al totale delle UBA oggetto d'impegno (UBAOI):*

Indicatore	Entità
Classe di violazione*	
Bassa	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di UBA inferiore al 20 %
Media	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di UBA compresa tra il 20 % e il 30



	%
Alta	Mancata comunicazione relativa a una percentuale di UBA superiore al 30 %

V) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo della misura .

- In riferimento al non rispetto dell'impegno relativo all'obbligo di comunicazione di cessione parziale o totale dell'azienda la gravità è sempre BASSA

VD) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica.

Parametri di valutazione:

- messa a norma della documentazione entro un termine temporale breve che decorre dal momento della verifica.



<i>Indicatore</i>	<i>Durata</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Trasmissione della documentazione all'ASPA competente dopo 30 giorni dall'avvenuta variazione, ma entro e non oltre il secondo mese successivo all'evento stesso
Media	Trasmissione della documentazione all'ASPA competente nel terzo mese successivo all'avvenuta variazione
Alta	Trasmissione della documentazione all'ASPA competente nel quarto mese successivo all'avvenuta variazione

* Qualora il ritardo nella comunicazione sia superiore a 4 mesi dall'avvenuta variazione colturale, o dallo spostamento temporaneo dei capi, l'infrazione è considerata alla stregua di violazioni commesse deliberatamente, con conseguente esclusione dal beneficio per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo

20 Misura 221 – Primo imboscamento dei terreni agricoli

Premessa.

La Misura 221 "Primo imboscamento dei terreni agricoli", prevedendo una duplice natura di finanziamenti pubblici, si caratterizza sia come una misura ad investimento sia come una misura connessa alla superficie. Da un lato, infatti, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, dall'altro, e solo per alcune tipologie di imboscamento, sono previsti premi annuali per compensare la perdita di reddito e le spese sostenute per i lavori di manutenzione. Ai fini del sistema di controllo previsto dal Reg. (CE) n. 1975/06, trovano pertanto applicazione le disposizioni sia del Titolo I che del Titolo II della Parte II del citato Regolamento. Si precisa che l'infrazione di un impegno, che comporti riduzioni/esclusioni/decadenze sugli aiuti relativi sia alla parte ad investimento che su quella a superficie, potrà essere rilevata in uno qualsiasi dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 11, 12, 26, 27 e 30 del reg. (CE) 1975/06.

A) Riduzioni ed esclusioni relative alla parte ad investimento.

Per la parte ad investimento della presente misura, le riduzioni ed esclusioni vengono applicate ai sensi dell'art. 31⁵ del Reg. (CE) 1975/06, e conformemente alla interpretazione dello stesso fornita con nota prot. n. 6472 del 14/07/2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le riduzioni di cui al citato articolo si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili riscontrate durante i controlli in loco (art. 28 del reg. 1975/06) ed in quelli ex-post (art. 30 del reg. 1975/06).

In considerazione del carattere poliennale e della natura prettamente biologica degli impianti finanziati, occorre fare alcune precisazioni sul riconoscimento delle spese non ammissibili individuate nell'ambito dei controlli ex-post.

Fatte salve cause di forza maggiore, devono considerarsi non più ammissibili le spese sostenute e liquidate:

⁵ ARTICOLO 31

Riduzioni ed esclusioni

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.



- per quota parte di impianto sottoposta a taglio anticipato rispetto alla scadenza del turno tecnico. Qualora la superficie residua dalle operazioni di taglio fosse comunque inferiore alla superficie minima ammissibile, così come prevista dall'Avviso Pubblico, devono comunque ritenersi non più ammissibili le spese sostenute e liquidate per l'intero impianto;
- per quota parte di impianto (solamente per la tipologia "1") sottoposta a cambio di destinazione d'uso anche successivamente alla scadenza del turno tecnico. Qualora la superficie residua dal cambio di destinazione d'uso fosse comunque inferiore alla superficie minima ammissibile, così come prevista dall'Avviso Pubblico, devono comunque ritenersi non più ammissibili le spese sostenute e liquidate per l'intero impianto;
- per l'intero impianto, qualora il beneficiario eserciti il pascolo sull'intera superficie imboschita o quota parte della stessa senza specifica autorizzazione degli organi competenti. Tale attività altera infatti la natura dell'impianto e conferisce un indebito vantaggio al beneficiario;
- per l'intero impianto, qualora il beneficiario coltivi l'intera superficie sottoposta ad impegno o quota parte della stessa con coltivazioni agrarie arboree e/o erbacee. Tale attività altera infatti la natura dell'impianto e conferisce un indebito vantaggio al beneficiario;
- per quota parte di impianto per la quale il beneficiario non abbia provveduto, nelle modalità previste dal Piano di Coltura e Conservazione, al rimpiazzo delle fallanze. Si rappresenta, in ogni caso, che il numero di piante presenti nell'impianto potrà variare di anno in anno in virtù degli obiettivi e delle operazioni colturali (ad esempio, nel caso di diradamenti), ma sempre in conformità con le specifiche tecniche agronomiche e forestali previste nel Piano di Coltura e Conservazione;



per quota parte di impianto che risulti ingiustificatamente alterata o eliminata rispetto alla situazione originaria (ad esempio, nel caso di modifiche di recinzioni, impianti di irrigazione, viabilità, aree di servizio, ecc.);

- per l'intero impianto, qualora il beneficiario non comunichi eventuali variazioni nella conduzione del terreno alle autorità competenti, secondo quanto prescritto nell'Avviso Pubblico. Si precisa che, nei termini temporali massimi previsti per le comunicazioni e per la presentazione della documentazione, ai fini di un'eventuale decadenza, devono essere ricompresi i giorni di ritardo a cui si applicano le penalità sui premi di manutenzione e mancato reddito.

STAMPATO

B) Riduzioni ed esclusioni del premio annuo per i costi di manutenzione e del premio annuo di compensazione delle perdite di reddito.

20.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Numero impegno	Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo; 2. Controllo in loco, di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione.	Impegni pertinenti di condizionati e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari
			Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Cultura				
1	Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato n. 4 dell'Avviso Pubblico)	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X				Amministrativo	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO
2	Presentazione, nel quinquennio relativo alle manutenzioni, del consuntivo delle spese sostenute a firma del beneficiario (allegato n. 5 dell'Avviso Pubblico)	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X				Amministrativo	E	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 comma 4 del DM 22 dicembre 2009	NO
3	Conservazione dell'impianto in normali condizioni colturali per una durata non inferiore al numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate ed individuato nel Piano di coltura conservazione.	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X				In loco (s)	D	Art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO





4	Non modificare la destinazione d'uso del suolo imboschito anche successivamente alla scadenza del turno tecnico (nel caso di impianti protettivi e multifunzionali, compresi gli impianti tartufigeni, con vincolo forestale permanente)	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X			In loco (s)	D	Art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO
5	Non esercitare il pascolo sulla superficie imboschita senza specifica autorizzazione degli organi competenti.	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X			In loco (d+s)	D	Art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO
6	Non coltivare la superficie sottoposta ad impegno con coltivazioni agrarie arborce e/o erbacee.	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X			In loco (s)	D	Art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO
7	Comunicare eventuali variazioni nella conduzione del terreno alle autorità competenti, secondo quanto prescritto nell'Avviso Pubblico.	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X			Amministrativo	D	Art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO
8	<ul style="list-style-type: none">Eseguire nelle annualità successive all'impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo, secondo le indicazioni riportate nel Piano di coltura e conservazione	Successive disposizioni attuative in corso di definizione	X			In loco (d + s)	G	Art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO



	sottoscritto al momento dell'accertamento finale; • provvedere alla custodia dell'impianto forestale ed alla sua difesa contro i danni di qualsiasi natura.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

NB: Si precisa che le riduzioni/esclusioni/decadenze si applicano sia ai premi annui per i costi di manutenzione sia ai premi annui di compensazione delle perdite di reddito per tutti gli impegni sopra elencati ad eccezione dell'impegno n. 8. In questo caso, infatti, le riduzioni/esclusioni dovranno incidere esclusivamente sui premi annui per i costi di manutenzione.

20.2 Descrizione degli impegni e dei criteri di riduzione

IMPEGNI (1) e (2)

Gli impegni 1 e 2 seguono il meccanismo della esclusione annuale nel primo anno in cui viene rilevata l'infrazione.

In caso di ripetizione della medesima infrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del DM 22 dicembre 2009:

1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione annuale costituisce una violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal pagamento della misura per la corrispondente annualità e per la successiva.

2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio previsto per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli esercizi FEASR mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due esercizi FEASR successivi a quello di accertamento della violazione.



IMPEGNO (3)

Conservare l'impianto in normali condizioni culturali per una durata non inferiore al numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate ed individuato nel Piano di Cultura e Conservazione (P.C.C.).

Dettaglio dell'impegno:

Obbligo di non effettuare il taglio per un numero di anni corrispondente al turno tecnico-economico delle specie impiantate, così come indicato nel P.C.C.

L'effettuazione del taglio anticipato, fatte salve cause di forza maggiore, viene considerata una violazione di un impegno essenziale ai sensi dell' art. 16 commi 2 e 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009, anche in relazione al carattere di irreversibilità del danno. Il taglio anticipato comporta, pertanto, la decadenza dell'aiuto, con l'esclusione dell'erogazione dei futuri premi annui per mancati redditi e manutenzioni, nonché il recupero degli importi già erogati e l'applicazione degli interessi legali maturati.



Ai fini dell'applicazione della decadenza, qualora il taglio anticipato riguardi una percentuale della superficie oggetto di impegno (SOI) inferiore al 50% la decadenza sarà parziale e quindi limitata a tale percentuale di SOI.

Qualora la percentuale di superficie sottoposta a taglio anticipato sia uguale o superiore al 50%, della SOI, si procederà alla revoca del provvedimento concessivo ed il beneficiario decadrà totalmente dagli aiuti presenti e futuri ed il recupero delle somme già corrisposte verrà effettuato sulla totalità dell'impianto finanziato.

Qualora la superficie residua dalle operazioni di taglio fosse comunque inferiore alla superficie minima ammissibile, così come prevista dall'Avviso Pubblico, verrà egualmente dichiarata la decadenza dell'intera superficie accertata a fine lavori e liquidata.

Si precisa che qualora il taglio non sia localizzato, bensì a carattere diffuso, se ne deve comunque calcolare l'incidenza percentuale rispetto all'intera SOI.

IMPEGNO (4)

Limitatamente agli impianti realizzati nell'ambito della tipologia "1" con vincolo forestale permanente, compresi gli impianti tartufigeni, non modificare la destinazione d'uso del suolo imboschito anche successivamente alla scadenza del turno tecnico.

Dettaglio dell'impegno:

La realizzazione di un impianto forestale a fini protettivi, che a maturità avrà le caratteristiche del bosco naturale, comporta il cambiamento di destinazione d'uso del terreno e l'acquisizione da parte della superficie imboschita di un vincolo forestale permanente.

Il beneficiario si troverà assoggettato agli obblighi specifici stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti nel settore forestale e ambientale nonché dalla L.R. n. 39/2002 e sottoposto, di conseguenza, alle sanzioni previste da tale normativa.

Ai fini della presente misura, fatte salve eventuali cause di forza maggiore e disposizioni dettate dalla citata normativa, modificare la destinazione d'uso del suolo imboschito, anche successivamente alla scadenza del turno tecnico, viene considerata una violazione di un impegno essenziale ai sensi dell'art. 16 commi 2 e 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009, anche in relazione al carattere di irreversibilità del danno. Il cambio di destinazione d'uso comporta, pertanto, la decadenza dell'aiuto con l'esclusione dei futuri premi annui per mancati redditi e manutenzione, nonché il recupero degli importi già erogati e l'applicazione degli interessi legali maturati.

Ai fini dell'applicazione della decadenza, qualora il cambio di destinazione riguardi una percentuale della superficie oggetto di impegno (SOI) inferiore al 50% la decadenza sarà parziale e quindi limitata a tale percentuale di SOI.

Qualora invece la percentuale di superficie sottoposta a cambio di destinazione sia uguale o superiore al 50% della SOI, si procederà alla revoca del provvedimento concessivo ed il beneficiario decadrà totalmente dagli aiuti presenti e futuri ed il recupero delle somme già corrisposte verrà effettuato sulla totalità dell'impianto finanziato.

Qualora la superficie residua dal cambio di destinazione fosse comunque inferiore alla superficie minima ammissibile, così come prevista dall'Avviso Pubblico, verrà egualmente dichiarata la decadenza dell'intera superficie accertata a fine lavori e liquidata.

IMPEGNO (5)

Non esercitare il pascolo sulla superficie imboschita senza specifica autorizzazione degli organi competenti.

Dettaglio dell'impegno





Ai fini della buona riuscita dell'impianto ed in considerazione della compensazione alla perdita di reddito di cui gode l'agricoltore, la misura prevede il divieto assoluto, sulla superficie oggetto di imboscamento, dell'esercizio del pascolo senza specifica autorizzazione degli organi competenti. L'infrazione del citato impegno viene considerata una violazione di impegno essenziale ai sensi dell'art. 16 commi 2 e 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009. L'infrazione comporta, pertanto, la decadenza/revoca dell'aiuto con l'esclusione dei futuri premi annui per mancati redditi e manutenzione, nonché il recupero degli importi già erogati e l'applicazione degli interessi legali maturati.

IMPEGNO (6)

Non coltivare la superficie sottoposta ad impegno con coltivazioni agrarie arboree e/o erbacee.

Dettaglio dell'impegno

Ai fini della buona riuscita dell'impianto ed in considerazione della compensazione alla perdita di reddito di cui gode l'agricoltore, la misura prevede il divieto assoluto di effettuare coltivazioni agrarie arboree e/o erbacee sulla superficie oggetto di imboscamento.

L'infrazione del citato impegno viene considerata una violazione di un impegno essenziale ai sensi dell'art. 16 commi 2 e 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009. L'infrazione comporta, pertanto, la decadenza/revoca dell'aiuto con l'esclusione dei futuri premi annui per mancati redditi e manutenzione, nonché il recupero degli importi già erogati e l'applicazione degli interessi legali maturati.

IMPEGNO (7)

Comunicare eventuali variazioni nella conduzione del terreno all'Autorità competente, secondo quanto prescritto nell'Avviso pubblico.

Dettaglio dell'impegno

In caso di variazione nella conduzione (cambio beneficiario) dell'intera o parte della superficie dei terreni oggetto di imboscamento, il nuovo beneficiario, oltre a possedere tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico, è tenuto:

- a) a costituire il fascicolo unico aziendale qualora non ne fosse già titolare;
- b) a comunicare all'autorità di gestione e all'organismo pagatore, entro 30 giorni lavorativi dal subentro, il trasferimento dell'impegno;
- c) a consegnare all'autorità di gestione e all'organismo pagatore, entro i successivi trenta giorni lavorativi, il nuovo titolo di possesso e la dichiarazione per cambio del beneficiario di cui all'allegato n. 6 dell'Avviso Pubblico;
- d) in caso di decesso ed in mancanza dell'atto di successione, gli eredi entro i trenta giorni lavorativi di cui al precedente punto c), oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 6, dovranno produrre una scrittura privata tra gli eredi nella quale venga indicato il nuovo beneficiario;
- e) a sottoscrivere, entro i trenta giorni di cui al precedente punto c), un nuovo atto di impegno al rispetto del piano di coltura e conservazione dell'imboscamento realizzato dal beneficiario originario (allegato n. 3 dell'Avviso Pubblico), da inviare all'autorità di gestione, in sostituzione di quello sottoscritto dal beneficiario originario.

Qualora il subentrante non intenda aderire agli impegni previsti dall'Avviso pubblico, il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutti gli aiuti relativi sia al contributo alle spese di impianto.





che agli eventuali premi annuali per mancati redditi e manutenzioni sino a quel momento percepiti relativamente alla superficie oggetto di trasferimento, comprensivi degli interessi legali maturati.

Resta inteso che il concedente e/o il subentrante potranno proseguire nell'impegno solo nel caso in cui le rispettive superfici, dopo il trasferimento di conduzione, abbiano un'ampiezza complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di accesso all'Avviso Pubblico.

Il mancato rispetto dei termini temporali di cui ai punti b), c), d) ed e) viene considerato una violazione di un impegno essenziale ai sensi dell' art. 16 commi 2 e 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009. L'infrazione comporta, pertanto, la decadenza dell'aiuto con l'esclusione dei futuri premi annui per mancati redditi e manutenzione, nonché il recupero degli importi già erogati e l'applicazione degli interessi legali maturati. La decadenza si applica alla percentuale di SOI determinata secondo i criteri individuati nella seguente tabella:

Ritardo in giorni per le comunicazioni ai punti b) e c) *	Decadenza/revoca applicata alla superficie oggetto d'impegno
da 1 a 10	sul 5% della superficie
da 11 a 20	sul 10% della superficie
da 21 a 30	sul 15% della superficie
da 31 in poi	sulla totalità della superficie: revoca del provvedimento concessivo

* Il giorni di ritardo devono essere riferiti alla scadenza di ogni singolo termine e cioè ai 30 giorni di cui al punto b) ed agli ulteriori 30 giorni di cui al punto c). Qualora vi sia ritardo per entrambi i termini sia applica il cumulo delle percentuali a cui attribuire la decadenza.

IMPEGNO (8)

- Eseguire nelle annualità successive all'impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo, secondo le indicazioni riportate nel Piano di Coltura e Conservazione sottoscritto al momento dell'accertamento di fine lavori.
- Provvedere alla custodia dell'impianto forestale ed alla sua difesa contro i danni di qualsiasi natura.

Dettaglio degli impegni:

Gli impegni di cui sopra dovranno essere verificati in relazione a quanto specificamente previsto nel Piano di Coltura e Conservazione (P.C.C.) nonché alle reali esigenze colturali dell'impianto. Essi possono comprendere il rispetto degli obblighi ad eseguire le operazioni colturali di seguito elencate:

- rimpiazzo delle fallanze;
- ripulitura, falciatura e fresatura;
- taglio di formazione e di allevamento;
- irrigazione;
- concimazione;
- difesa fitosanitaria;
- diradamenti;
- altri interventi.



Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche in campo sullo stato dell'impianto e sulla documentazione di spesa.

Indici di verifica

- I) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione: percentuale di superficie oggetto di impegno sulla quale sono state rilevate inadempienze relative all'esecuzione delle operazioni colturali. Qualora l'inadempienza non sia localizzata, bensì a carattere diffuso, se ne deve comunque calcolare l'incidenza percentuale rispetto all'intera SOI.

<i>Indicatore</i>	<i>Entità</i>
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazioni riscontrate sull'impianto che interessano una percentuale della SOI inferiore al 20%
Media	Violazioni riscontrate sull'impianto che interessano una percentuale della SOI uguale o superiore al 20% ma non superiore al 30%
Alta	Violazioni riscontrate sull'impianto che interessano una percentuale della SOI superiore al 30%

- II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza con riferimento agli obiettivi previsti dalla misura (costituzione di un bosco naturale per la tipologia 1 ovvero realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno per la tipologia 2).

Parametri di valutazione: è stato attribuito un punteggio di gravità a ciascuna operazione/cura colturale. La somma dei punteggi relativi a ciascuna voce riscontrata è rilevante ai fini dell'attribuzione della classe di violazione.

<i>Codice</i>	<i>Tipo di parametro</i>	<i>Valutazione di gravità/Punteggio</i>
a.	mancato rimpiazzo delle failanze	30
b.	mancata effettuazione delle operazioni di ripulitura, falciatura e fresatura	30
c.	mancata effettuazione dell'irrigazione	30
d.	mancata effettuazione della difesa fitosanitaria (se necessaria)	20
e.	mancata effettuazione del taglio di formazione e di allevamento	20
f.	mancata effettuazione della concimazione	20
g.	mancata effettuazione dei diradamenti	10



h.	mancata esecuzione di altri interventi previsti per quell'annualità dal P.C.C.	10
----	--	----



SEGRARIA

<i>Indicatore</i>	<i>Gravità</i>
Classe di violazione	
Bassa	Sommatoria dei parametri uguale a 10
Media	Sommatoria dei parametri uguale o superiore a 20 ma inferiore a 30
Alta	Sommatoria dei parametri uguale o superiore a 30

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell'inadempienza ed al tempo necessario affinché vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli obiettivi della misura (costituzione di un bosco naturale per la tipologia 1 ovvero realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno per la tipologia 2).

Parametri di valutazione: annualità dell'impegno in cui viene rilevata l'infrazione.

<i>Indicatore</i>	<i>Durata</i>
Classe di violazione	
Bassa	Quinto anno successivo all'anno di esecuzione dell'impianto
Media	Terzo o quarto anno successivi all'anno di esecuzione dell'impianto
Alta	Primo o secondo anno successivi all'anno di esecuzione dell'impianto

DIREZIONE REGIONALE

NB: Il mancato rimpiazzo delle fallanze genera riduzioni degli aiuti sia relativi ai premi di manutenzione sia a quelli relativi alla parte ad investimento. Per gli anni di impegno successivi al riscontro di una tale infrazione, la superficie di riferimento per il calcolo del premio di manutenzione dovrà essere ridotta in considerazione della reale minore consistenza dell'impianto. A tal fine la superficie verrà ridotta di una percentuale pari a quella di fallanze non rimpiazzate.

21 Misura 224 "Indennità Natura 2000"

21.1 Elenco degli impegni

N.B.:
 - eventuali riferimenti al regolamento (CE) n. 1975/06 sono da intendersi come riferimenti aggiornati al regolamento (CE) n. 65/2011;
 - eventuali riferimenti agli articoli del DM 20 marzo 2008 sono da intendersi come riferimenti aggiornati agli omologhi articoli del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.

Tabella 7 - Impegni della Misura 224

Impegno	Base giuridica dell'impegno (da PSR o Avviso pubblico)	Livello di attribuzione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile in conformità all'allegato 5 al DM 22 dicembre 2009)				Tipologia di controllo: 1. Controllo amministrativo (sul 100% delle domande), tramite SIGC o tramite controllo documentale; 2. Controllo in loco (su un campione pari al almeno il 5% delle domande), di natura documentale (d) o speditiva (s), o una combinazione (d+s)	Tipologia di penalità: 1. decadenza totale (D); 2. esclusione annuale (E); 3. riduzione graduale (G)	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Impegni pertinenti di condizionalità e requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prod. fitosanitari	Codice della griglia (solo nel caso di riduzione graduale)
		Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
Le superfici oggetto di pagamento dovranno essere interessate entro l'annualità di impegno, da uno degli interventi di utilizzazione forestale di seguito riportati: taglio di fine turno per i cedui, taglio di sementazione per le fustaie coetanee e taglio saltuario per le fustaie disctanee.	DGR 293 del 18/04/2008 – A.P. mis. 224 – Art. 4 Par. 4.1	X				In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1, quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009	NO	-
Mantenimento della gestione forestale secondo quanto previsto dalla DGR n. 533 del	DGR 293 del 18/04/2008 – A.P. mis. 224 – Art. 4 Par. 4.4	X				In loco (d+s)	D	art. 18 del reg. 65/2011, art. 16 comma 3 e art. 23 comma 1,	NO	-

04/08/2006 e successive modifiche per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda ad esclusione degli impegni soggetti a riduzione graduale							quarto trattino, del DM 22 dicembre 2009		
Rilascio di matricine nei boschi cedui secondo quanto previsto alla lettera a), art. 1 dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 293 del 18/04/2006; rilascio di provvigioni minime nei boschi di alto fusto secondo quanto previsto alla lettera b), art. 1 dell'Avviso Pubblico di cui alla DGR n. 293 del 18/04/2006	DGR 293 del 18/04/2006 - A.P. n. 224 - Art. 1 lett. a, b	X			In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	1
Sospensione delle tagliate nel periodo compreso dal 15 Marzo al 31 Luglio per i boschi situati sotto i 1000 m s.l.m.; sospensione delle tagliate nel periodo compreso dal 15 Marzo al 31 Giugno per i boschi situati sopra i 1000 m s.l.m.	DGR 293 del 18/04/2006 - A.P. n. 224 - Art. 1 lett. e	X			In loco (d+s)	G	art. 18 del reg. 65/2011 e art. 14 del DM 22 dicembre 2009	NO	2



21.2 Indici di verifica (codice 1)

*Dettaglio degli impegni:
massa legnosa rilasciata a dote del bosco*

Modalità di rilevazione: controlli effettuati in azienda su elementi concreti quali le superfici.

- I) Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

percentuale di superficie forestale su cui sono state rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI per quanto riguarda:

- o *rilascio di matricine nei boschi cedui;*
- o *rilascio di provvigioni minime nei boschi di alto fusto;*

Indicatore	Entità
Classe di violazione	
Bassa	Violazioni rilevate su una superficie costituente una percentuale della SOI inferiore al 10%
Media	Violazioni rilevate su una superficie costituente una percentuale della SOI compresa tra il 10% ed il 20%
Alta	Violazioni rilevate su una superficie costituente una percentuale della SOI superiore al 20%

- II) Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di conservazione dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale; in particolare in riferimento alla massa legnosa rilasciata a dote del bosco in occasione di un intervento di utilizzazione forestale.

Parametri di valutazione:

- *verifica dello scostamento del numero di matricine ad ettaro rilasciate in misura inferiore rispetto al numero minimo previsto per i boschi cedui;*
- *verifica dello scostamento della provvigione rilasciata ad ettaro in misura inferiore a quella prevista per i boschi di alto fusto;*

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Rilascio di un numero di matricine/provvigione minore del 10% rispetto al numero minimo di matricine/provvigione minima prevista dall'impegno
Media	Rilascio di un numero di matricine/provvigione inferiore di un valore compreso fra il 10% ed il 30% rispetto al numero minimo di matricine/provvigione minima prevista dall'impegno

Alta	Rilascio di un numero di matricine/provvigione minore di una percentuale oltre il 30% rispetto al numero minimo di matricine/provvigione minima prevista dall'impegno
------	---

III) Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti della inadempienza riscontrata in merito al rilascio del numero minimo di matricine nei boschi cedui e delle provvigioni minime nei boschi di alto fusto. La durata sarà tanto maggiore quanto maggiore è il grado di mescolanza delle specie e quanto maggiore è l'altezza sul livello del mare dei boschi oggetto di indennità.

Parametri di valutazione:

- Violazioni eseguite in boschi monospecifici;
- Violazioni eseguite in boschi misti;
- Violazioni eseguite in qualunque tipologia di bosco situato al di sopra dei 1000 m s.l.m.

Indicatore	Durata
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Violazione rilevata in boschi monospecifici
Media	Violazione rilevata in boschi misti
Alta	Violazione rilevata in boschi puri o misti situati al di sopra dei 1000 m s.l.m.

21.3 Indici di verifica (codice 2)

Dettaglio degli impegni:

- Epoca di esecuzione delle tagliate

Modalità di rilevazione: controlli effettuati in azienda su elementi concreti quali le superfici.

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla superficie oggetto di impegno (SOI).

Parametri di valutazione:

- percentuale di superficie forestale su cui sono state rilevate inadempienze rispetto al totale della SOI per quanto riguarda l'epoca di esecuzione delle tagliate;

Indicatore	Entità
<i>Classe di violazione</i>	
Bassa	Operazioni di taglio eseguite fuori del periodo consentito su una superficie costituente una percentuale della SOI inferiore al 10%
Media	Operazioni di taglio eseguite fuori del periodo consentito su una superficie

	costituente una percentuale della SOL compresa tra il 10% ed il 20%
Alta	Operazioni di taglio eseguite fuori del periodo consentito su una superficie costituente una percentuale della SOL superiore al 20%

II) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza in riferimento all'obiettivo di conservazione dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale; in particolare in riferimento all'epoca di esecuzione delle tagliate.

Parametri di valutazione:

- *Esecuzione e durata delle operazioni di utilizzazione forestale con strumenti a motore fuori del periodo consentito;*

Indicatore	Gravità
Classe di violazione	
Bassa	Esecuzione delle operazioni selvicolturali con strumenti a motore per una durata sino a 7 giorni oltre il periodo consentito
Media	Esecuzione delle operazioni selvicolturali con strumenti a motore per una durata compresa fra 8 e 15 giorni oltre il periodo consentito
Alta	Esecuzione delle operazioni selvicolturali con strumenti a motore per una durata maggiore di 15 giorni oltre il periodo consentito

III) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti della inadempienza riscontrata in merito al periodo di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale. La durata dell'infrazione sarà tanto maggiore quanto maggiore è il grado di mescolanza delle specie e se i popolamenti in questione sono cedui disetanei o fustaie disetanee.

Parametri di valutazione:

- *Violazioni eseguite in boschi monospecifici;*
- *Violazioni eseguite in boschi misti;*
- *Violazioni eseguite in boschi governati a ceduo o a fustaia, indipendentemente dal grado di mescolanza delle specie, trattati in modo disetaneo.*

Indicatore	Durata
Classe di violazione	
Bassa	Violazione rilevata in boschi monospecifici
Media	Violazione rilevata in boschi misti
Alta	Violazione rilevata in boschi disetanei

